



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

DI

**IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

*"Responsabilità amministrativa della Società"*

**Consiglio Direttivo 15 Febbraio 2024**

## STORICO DELLE MODIFICHE

| REVISIONE | MODIFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA APPROVAZIONE<br>Consiglio Direttivo |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 00        | Prima emissione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 GENNAIO 2020                          |
| 01        | <p>Aggiornamento Modello per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L. 19/12/2019 n. 157: introduzione reati tributari all'interno del catalogo (art. 25-quinquiesdecies);</li> <li>- D.lgs. 14/07/2020 n. 75: Direttiva PIF in materia di contrasto alle frodi con estensione del novero dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti.</li> <li>- D.lgs. 08/11/2021 n. 184: <i>"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"</i> - introduzione dell'art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).</li> <li>- D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195: <i>"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale"</i></li> <li>- L. 23/12/2021, n. 238: <i>"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019-2020"</i>.</li> <li>- D.L. 25/02/2022, n.13: <i>"Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili"</i>.</li> <li>- L. 09/03/2022 n. 22: <i>"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"</i>.</li> <li>- D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156: <i>"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"</i></li> <li>- D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") <i>"Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"</i></li> <li>- D.lgs. 02/03/2023, n. 19: <i>"Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere"</i>.</li> <li>- D.L. 10/03/2023, n.20: <i>"Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare"</i>, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.</li> <li>- L. 14/07/2023, n.93: <i>"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica"</i>.</li> </ul> |                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>- L. 09/10/2023, n. 137: <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”.</i></p> <p>Aggiornamento Parte Generale del Modello per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recepimento modifiche statutarie (Statuto del 14 luglio 2021)</li> <li>- Adeguamento alle nuove disposizioni in materia di whistleblowing dopo la pubblicazione del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 in materia di whistleblowing</li> </ul> <p>Introduzione nuove Parti Speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inserimento Parte Speciale H “Reati Tributari”</li> </ul> <p>Revisione Allegato B – Organigramma</p> <p>Revisione Allegato C – Catalogo dei reati</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Sommario

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PARTE GENERALE .....</b>                                                          | <b>7</b>  |
| <b>SEZIONE PRIMA .....</b>                                                           | <b>7</b>  |
| <b>1 Il Decreto Legislativo 231/2001 .....</b>                                       | <b>7</b>  |
| 1.1 <i>La Responsabilità Amministrativa degli Enti</i> .....                         | 7         |
| 1.2 <i>Excursus normativo ed estensione del Decreto</i> .....                        | 7         |
| 1.3 <i>I reati previsti dal Decreto</i> .....                                        | 11        |
| 1.4 <i>Le sanzioni previste dal Decreto</i> .....                                    | 12        |
| 1.5 <i>Condizione esimente della Responsabilità amministrativa</i> .....             | 12        |
| 1.6 <i>Le "Linee Guida" di Confindustria</i> .....                                   | 13        |
| <b>SEZIONE SECONDA .....</b>                                                         | <b>15</b> |
| <b>2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IFEL .....</b>            | <b>15</b> |
| 2.1 <i>Mission e descrizione delle attività di IFEL</i> .....                        | 15        |
| 2.2 <i>Modello di Governance</i> .....                                               | 16        |
| 2.3 <i>Modello organizzativo</i> .....                                               | 18        |
| 2.4 <i>Finalità del Modello 231</i> .....                                            | 19        |
| 2.5 <i>Destinatari</i> .....                                                         | 21        |
| 2.6 <i>Struttura del Modello</i> .....                                               | 22        |
| 2.7 <i>Elementi fondamentali del Modello</i> .....                                   | 22        |
| 2.8 <i>Codice di Comportamento e Modello 231</i> .....                               | 22        |
| 2.9 <i>Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e Modello 231</i> .....   | 23        |
| 2.10 <i>Presupposti del Modello</i> .....                                            | 25        |
| 2.11 <i>Individuazione delle attività "a rischio"</i> .....                          | 26        |
| 2.12 <i>Principi generali di controllo interno</i> .....                             | 28        |
| <b>SEZIONE TERZA .....</b>                                                           | <b>30</b> |
| <b>3 Organismo di Vigilanza .....</b>                                                | <b>30</b> |
| 3.1 <i>Identificazione dell'Organismo di Vigilanza</i> .....                         | 30        |
| 3.2 <i>Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza</i> .....                       | 31        |
| 3.3 <i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza</i> .....                               | 32        |
| 3.4 <i>Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i> .....        | 33        |
| 3.5 <i>Segnalazioni di condotte illecite</i> .....                                   | 34        |
| 3.6 <i>I canali di segnalazione interna e la verifica delle segnalazioni</i> .....   | 36        |
| 3.7 <i>Il sistema di Whistleblowing e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza</i> ..... | 37        |
| <b>SEZIONE QUARTA .....</b>                                                          | <b>39</b> |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b>                                                                                                                                           | <b>Informazione, formazione del personale e aggiornamento del Modello</b>                                           | <b>39</b> |
| <b>4.1</b>                                                                                                                                         | <b>Comunicazione del Modello e formazione del personale</b>                                                         | <b>39</b> |
| <b>4.2</b>                                                                                                                                         | <b>Aggiornamento del Modello</b>                                                                                    | <b>40</b> |
| <b>SEZIONE QUINTA</b>                                                                                                                              |                                                                                                                     | <b>41</b> |
| <b>5</b>                                                                                                                                           | <b>Sistema sanzionatorio</b>                                                                                        | <b>41</b> |
| <b>5.1</b>                                                                                                                                         | <b>Principi generali</b>                                                                                            | <b>41</b> |
| <b>5.2</b>                                                                                                                                         | <b>Soggetti destinatari</b>                                                                                         | <b>41</b> |
| <b>5.3</b>                                                                                                                                         | <b>Le condotte rilevanti</b>                                                                                        | <b>42</b> |
| <b>5.4</b>                                                                                                                                         | <b>Le sanzioni applicabili</b>                                                                                      | <b>43</b> |
| <b>5.4.1</b>                                                                                                                                       | <b>Sanzioni applicabili ai membri del Consiglio Direttivo e ai Sindaci</b>                                          | <b>43</b> |
| <b>5.4.2</b>                                                                                                                                       | <b>Sanzioni applicabili agli altri soggetti in posizione apicale</b>                                                | <b>43</b> |
| <b>5.4.3</b>                                                                                                                                       | <b>Sanzioni applicabili ai lavoratori dipendenti</b>                                                                | <b>44</b> |
| <b>5.4.4</b>                                                                                                                                       | <b>Sanzioni applicabili ai terzi destinatari</b>                                                                    | <b>44</b> |
| <b>5.5</b>                                                                                                                                         | <b>Il procedimento di contestazione della violazione e di irrogazione delle sanzioni</b>                            | <b>44</b> |
| <b>5.5.1</b>                                                                                                                                       | <b>Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo e dei Sindaci</b> | <b>45</b> |
| <b>5.5.2</b>                                                                                                                                       | <b>Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti di soggetti apicali</b>                              | <b>46</b> |
| <b>5.5.3</b>                                                                                                                                       | <b>Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti</b>                                   | <b>46</b> |
| <b>5.5.4</b>                                                                                                                                       | <b>Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei terzi destinatari</b>                            | <b>47</b> |
| <b>5.6</b>                                                                                                                                         | <b>Misure in applicazione della disciplina di Whistleblowing</b>                                                    | <b>47</b> |
| <b>PARTE SPECIALE "A" - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>                                                                     |                                                                                                                     | <b>50</b> |
| <b>PARTE SPECIALE "B" – REATI INFORMATICI</b>                                                                                                      |                                                                                                                     | <b>60</b> |
| <b>PARTE SPECIALE "C" - REATI SOCIETARI</b>                                                                                                        |                                                                                                                     | <b>65</b> |
| <b>PARTE SPECIALE "D" – REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO</b>       |                                                                                                                     | <b>76</b> |
| <b>PARTE SPECIALE "E" - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</b>                       |                                                                                                                     | <b>85</b> |
| <b>PARTE SPECIALE "F" - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</b> |                                                                                                                     | <b>89</b> |
| <b>PARTE SPECIALE "G" – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE</b>                                                                                |                                                                                                                     | <b>93</b> |
| <b>PARTE SPECIALE "H" – REATI TRIBUTARI</b>                                                                                                        |                                                                                                                     | <b>96</b> |

## DEFINIZIONI

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECRETO:</b>                                             | Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DIPENDENTI:</b>                                          | Personae sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti - compresi i dirigenti - che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Fondazione nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato |
| <b>DOCUMENTO INFORMATICO</b>                                | Qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a rielaborarli                                                                                                                                                                                   |
| <b>ENTE:</b>                                                | FONDAZIONE IFEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ILLECITI AMMINISTRATIVI:</b>                             | Gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187- <i>quinquies</i> del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)                                                                                                                                                                           |
| <b>LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA:</b>                        | Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 di Confindustria aggiornate da ultimo nel giugno 2021                                                                                                                                                                   |
| <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE O "MODELLO":</b> | Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così come previsto ex D. Lgs. 231/2001                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ORGANISMO DI VIGILANZA O "OdV":</b>                      | L'Organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>REATI:</b>                                               | I reati di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SOGGETTI APICALI:</b>                                    | Personae che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo della Fondazione                                                             |
| <b>WHISTLEBLOWER:</b>                                       | Soggetto che segnala condotte illecite o violazioni del Modello                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## **PARTE GENERALE**

### **SEZIONE PRIMA**

#### **1 Il Decreto Legislativo 231/2001**

##### **1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, ed in particolare:

- La Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- La Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- La Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti (società, associazioni, ecc. di seguito denominati "Enti") per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi da:

- Persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- Persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

##### **1.2 Excursus normativo ed estensione del Decreto**

Nella sua prima configurazione il decreto, in attuazione dei principi espressi nella "Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea degli Stati membri" e nella "Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali", introduce agli artt. 24 e 25 i reati di corruzione, concussione, truffa in danno allo Stato o di altro ente pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebite percezioni di erogazioni pubbliche, malversazione, frode informatica in danno allo Stato.

Il legislatore, pur operando una scelta minimalista rispetto alla delega contenuta nella legge sopra citata, è intervenuto poi a più riprese sul tema, in relazione al rispetto di convenzioni internazionali ovvero per inserire connotazioni di enforcement alla normativa nazionale preesistente ritenuta meritevole di particolare coerenza.

Successivamente alla sua promulgazione infatti:

- a) La Legge 23 novembre 2001 ha aggiunto al decreto l'art. 25 bis relativo ai reati di falso in moneta, carte di credito e valori bollati.
- b) Il D.lgs. 61/2001, con l'inserimento dell'art. 25 ter, ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati societari previsti dal codice civile (falsità nelle comunicazioni sociali, falso in prospetto, impedito controllo, illecite operazioni sul capitale, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, indebita influenza sull'assemblea).
- c) La legge di ratifica ed esecuzione della "Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre del 1999" del 27 gennaio 2003 n. 21 con l'art. 25 quater, ha introdotto i reati relativi al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico.
- d) La Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ha introdotto all'art. 25 quinquies i reati relativi alla tratta di persone.
- e) La Legge n. 62 del 2005 ha ampliato la sfera di responsabilità degli enti anche ai casi di reati di manipolazione del mercato ed insider trading (art. 25 sexies).
- f) La Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" all'art. 10 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche per i reati di associazione per delinquere, associazioni per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzati al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione di tipo mafioso, favoreggiamento personale, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed in materia di immigrazione clandestina.
- g) La Legge n. 123 del 3 agosto 2007 con l'art. 9 ha aggiunto al Decreto 231 l'art. 25 septies che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro.
- h) Con l'attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, è stato introdotto nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 con il D.Lgs. 231 del 2007, l'art. 25 octies, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale.
- i) Il 27 febbraio 2008 il Senato ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, che ha introdotto l'art. 24 bis al Decreto 231/2001, intitolato "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati".
- j) La Legge del 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto l'art. 24-ter relativo ai "Delitti di criminalità organizzata".
- k) La Legge del 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto l'art. 25-bis 1 "Delitti contro l'industria ed il commercio" e l'art. 25 nonies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".
- l) La legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-nonies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".
- m) La Legge 4 giugno 2010, n. 96 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", - Legge comunitaria 2009, all'art. 19 delega il Governo al recepimento delle direttive 2008/99/CE (tutela penale dell'ambiente) la cui attuazione è messa in atto dal D. Lgs 121 del 7 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 177 del 01.08.2011), che con all'art. 2 ha introdotto nel D.Lgs 231/2001 l'art 25 undecies "Reati ambientali".

- n) La Legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" - Legge comunitaria 2010, all'articolo 21 delega il Governo all'attuazione della direttiva 2009/52/CE. Tale attuazione è contenuta nel D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25.07.2012) che codifica il D.Lgs 231/01 introducendo l'art. 25 duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".
  - o) La Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (pubblicato sulla GU n.265 del 13-11-2012) modifica, con il comma 77 dell'art. 1, il d.lgs. 231/2001 agli artt. 25 e 25-ter introducendo rispettivamente "l'induzione indebita a dare o promettere utilità" e il "delitto di corruzione tra privati".
  - p) Il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" modifica l'art 53 "Sequestro preventivo", introducendo il comma 1bis.
  - q) Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" introduce al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/01, l'adescamento di minorenni.
  - r) La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in G.U. 17/12/2014, n.292) ha disposto (con l'art. 3, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 25-octies, comma 1; (con l'art. 3, comma 5, lettera b)) la modifica della rubrica dell'art. 25-octies.
  - s) La Legge 27 maggio 2015 n.69 ha disposto la modifica dell'art. 25 ter, co. 1, sul nuovo reato di "False comunicazioni sociali".
  - t) La Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha disposto la modifica dell'art. 25 undecies "Reati ambientali", introducendo le nuove fattispecie delittuose "Inquinamento Ambientale" e "Disastro Ambientale".
  - u) Il D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 che ha introdotto il nuovo reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione (art. 25 ter – reati societari)
  - v) La Legge 17 ottobre 2017 n. 161, ha apportato modifiche all'art. 25 duodecies.
  - w) La Legge 20 novembre 2017 n. 167 ha introdotto l'art. 25 terdecies (Razzismo e xenofobia).
  - x) La Legge 30 novembre 2017 n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto pubblico o privato" ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/01, introducendo dopo il comma 2 i seguenti:  
 "2 bis. I Modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
    - a. Uno o più canali che consentano ai soggetti indicati all'art. 5, comma 1, lettera a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
    - b. Almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
    - c. Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
    - d. Nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- 2 ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2 quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

- y) La Legge 9 gennaio 2019 n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", entrata in vigore il 31 gennaio 2019, ha apportato delle modifiche al D.lgs. 231/01. In particolare la nuova Legge ha ampliato il catalogo dei reati 231 inserendo, all'art. 25, il delitto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis del codice penale; ha previsto l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del D.lgs. 231/01, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da un soggetto "apicale" e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da un soggetto "non apicale"; la durata delle sanzioni interdittive sopra indicata è prevista anche per i reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- z) La Legge 3 maggio 2019 n. 39 con cui si è data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.
- aa) Il D.L. 21 settembre 2019 n. 105, "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, ha modificato il comma 3 dell'art. 24-bis, riguardante i "delitti informatici".
- bb) La Legge 19 dicembre 2019 n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al d.lgs. 231/01. Detta Legge, in data 24 dicembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 25 dicembre 2019. L'articolo introdotto nel d.lgs. 231/2001 è il 25-quinquiesdecies "Reati tributari";
- cc) Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. È stato altresì esteso il novero dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.
- dd) Il D.lgs. 8 novembre 2021 n. 184, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio", ha introdotto l'art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).
- ee) Il D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale", ha ampliato i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies d.lgs. 231/2001).
- ff) La L. 23 dicembre 2021 n. 238, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019-2020", ha apportato modifiche ad alcuni reati richiamati dagli artt. 24-bis, 25-quinquies, 25-sexies del d.lgs. 231/2001.

- gg) Il D.L. 25 febbraio 2022 n.13, "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", ha apportato modifiche ad alcuni reati richiamati dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001.
- hh) La Legge 9 marzo 2022 n. 22, "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", ha ampliato il catalogo dei reati 231 introducendo nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e l'art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).
- ii) Il D.lgs. 4 ottobre 2022 n. 156, "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 6 del D.lgs. 74/2000 (in materia di tentata dichiarazione fraudolenta o infedele) e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 (in tema di illecito amministrativo dell'ente per reati tributari) con l'obiettivo di rendere l'ordinamento italiano maggiormente conforme alle disposizioni europee in materia di contrasto all'evasione dell'IVA.
- jj) Il D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", ha introdotto alcune modifiche all'art. 640 c.p. (richiamato dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001) e all'art. 640-ter c.p. (richiamato dagli artt. 24 e 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001).
- kk) Il D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere", ha modificato l'art. 25-ter, comma 1, D.lgs. 231/2001.
- ll) Il D.L. 10 marzo 2023 n.20, "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare", convertito con modificazioni dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50", ha modificato l'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.
- mm) La Legge 14 luglio 2023 n.93, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica", ha ampliato la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in materia di violazione dei diritti d'autore di cui all'art. 25-novies del D.lgs. n. 231/2001.
- nn) La Legge 9 ottobre 2023 n. 137, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", è intervenuta sugli artt. 24 e 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001 ampliando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001 con l'introduzione dei seguenti reati: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

### 1.3 I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto e successive modifiche ed integrazioni.

Nell' "**Allegato C – Catalogo dei Reati**", sono elencati tutti i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto.

#### **1.4 Le sanzioni previste dal Decreto**

Il sistema sanzionatorio, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado; c) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e d) un Modello è stato adottato e reso operativo.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o al controllo dei primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; o b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Decreto prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- La società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- L'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

#### **1.5 Condizione esimente della Responsabilità amministrativa**

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- L'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente ("Organismo di Vigilanza, nel seguito anche "Organismo" o "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- Le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- Prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del Modello a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse*, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:

- Una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello (cfr. par. 4.2 – "Aggiornamento del Modello");
- L'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

### **1.6 Le "Linee Guida" di Confindustria**

L'art. 6 del Decreto dispone espressamente che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria nel giugno 2021.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- L'identificazione dei rischi e l'analisi del contesto aziendale con la finalità di individuare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto, nonché di valutare il sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto;
- La predisposizione o il rafforzamento di un sistema di controllo interno<sup>1</sup> (le c.d. procedure) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- La previsione di principi etici e di regole comportamentali in un codice di comportamento;
- Un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, con particolare riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo, quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- Procedure, manuali e informatiche (sistemi informativi), che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli, come, ad esempio, la "separazione delle responsabilità" tra coloro che svolgono fasi/attività cruciali di un processo a rischio;
- Poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
- Sistema di controllo di gestione, capace di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- Informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- Verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- Segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- Documentazione dei controlli effettuati.

---

<sup>1</sup> Il sistema di controllo esistente all'interno dell'ente, o sistema di controllo interno, "è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati" (v. Codice di Autodisciplina, Comitato per la Corporate Governance, Borsa Italiana S.p.A., 2006, pag. 35).

## SEZIONE SECONDA

### 2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IFEL

#### 2.1 Mission e descrizione delle attività di IFEL

La Fondazione IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia locale (di seguito anche "IFEL" o "Fondazione") istituita nel 2006 dall'**Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)** quando, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005, succede al Consorzio Anci-Cnc per la fiscalità locale raccogliendone tutta l'eredità.

Da allora IFEL porta avanti il ruolo di ente deputato ad assistere i Comuni in materia di finanza ed economia locale. Oltre a divenire la tecno-struttura di riferimento per la raccolta sistematica, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi ai tributi, la Fondazione opera come ente di ricerca e formazione attraverso la produzione di studi, analisi e proposte di innovazione normativa atte a soddisfare le istanze dei Comuni e dei cittadini.

Un costante lavoro di ricerca e aggiornamento, in contesti come quelli della finanza e dell'economia locale che subiscono continui cambiamenti ed evoluzioni, caratterizza l'attività scientifica su cui si incentra l'impegno istituzionale di IFEL.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal patrimonio del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, acquisito ai sensi dell'art. 9, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005;
- b) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori ovvero da terzi;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto;
- d) dalla parte non utilizzata di rendite che, con delibera del Collegio della Fondazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al fondo di dotazione da altri Enti pubblici.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dai contributi di cui all'art. 10, c. 5, d.lgs. 504/92 (ss.mm.ii.), versati dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dagli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (ss.mm. ii.);
- b) dagli importi ICI non attribuita, di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005;
- c) dai frutti derivanti dall'investimento temporaneo delle disponibilità liquide;
- d) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- e) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- f) da eventuali contributi attribuiti da Enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- g) da contributi del Fondatore;
- h) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La Fondazione è un Ente di ricerca, che persegue gli scopi previsti dalla legge e, in particolare, dall'art. 10, c. 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ss.mm.ii.), e dall'art. 5, c. 1, lett. d), d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (ss.mm.ii.).

La Fondazione, inoltre, è ente strumentale dell'ANCI per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché delle finalità generali di cui all'art. 14, c. 9, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (ss.mm.ii.). Nell'ambito di quanto sopra, e nel rispetto del principio di separazione contabile e patrimoniale di cui all'art. 1, DM 22.11.2005, la Fondazione, tra l'altro:

- può svolgere, con contabilità separata da quella relativa ai contributi che riceve per il perseguimento degli scopi previsti dall'art. 10, c. 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ss.mm.ii.), e dall'art. 5, c. 1, lett. d), d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (ss.mm.ii.), le attività per le quali le Pubbliche Amministrazioni prevedano contributi o compensi a qualsiasi titolo per l'ANCI o direttamente per IFEL in quanto struttura costituita quale patrimonio separato dall'ANCI;
- produce studi, analisi e ricerche in materia di economia e finanza locale;
- assicura il monitoraggio e l'analisi dei principali fenomeni connessi con la finanza e l'economia locale e cura la diffusione dei risultati;
- elabora proposte e progetti finalizzati al miglioramento delle attività amministrative connesse alla finanza e all'economia locale, all'attuazione legislativa e amministrativa del principio di autonomia finanziaria;
- partecipa, attraverso attività di monitoraggio, analisi, indirizzo scientifico e sperimentazione, all'attuazione delle riforme legislative in materia di finanza locale;
- realizza attività di aggiornamento, formazione e assistenza tecnica in materie di economia e finanza pubbliche e in tutte le materie che consentano ai Comuni italiani l'utilizzo più efficiente ed efficace delle proprie risorse e del proprio patrimonio, e l'accesso a ulteriori risorse, in un'ottica di accrescimento dell'autonomia finanziaria;
- promuove e realizza studi, seminari, incontri, iniziative culturali e di comunicazione d'interesse economico e finanziario per le autonomie locali;
- realizza prodotti editoriali, pubblica rapporti annuali in materia di finanza locale;
- nell'interesse proprio, di ANCI o dei Comuni italiani, stipula e sviluppa accordi di cooperazione con pubbliche amministrazioni per la realizzazione di progetti e servizi di comune interesse e coerenti con le rispettive finalità istituzionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, in raccordo con ANCI, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto e/o contratto, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con altre pubbliche amministrazioni ovvero, ove consentito, con altri soggetti privati;
- c) costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti e istituzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli suoi propri;
- d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- e) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea e opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

## **2.2 Modello di Governance**

Il modello di governance di IFEL è così articolato:

- a) il Collegio della Fondazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato di Garanzia e di Indirizzo Scientifico;
- d) il Direttore;
- e) il Consiglio Direttivo;
- f) il Collegio Sindacale.

**Il Collegio della Fondazione** è composto dal Fondatore.

Il Collegio:

- a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, nonché gli altri atti di programmazione;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato di Garanzia e d'Indirizzo Scientifico, del Collegio Sindacale, nonché il Direttore, determinandone gli eventuali emolumenti annui, oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento del mandato;
- c) delibera le modifiche allo Statuto;
- d) approva i regolamenti della Fondazione;
- e) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, fatti salvi gli obblighi di legge.

Il Collegio della Fondazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo utile, inviati almeno 4 (quattro) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. In ogni caso, il Collegio può validamente deliberare, anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, esprimendosi in forma scritta su una proposta di deliberazione sottoposta dai competenti organi della Fondazione. Delle adunanze e delle decisioni del Collegio è redatto apposito verbale in forma sintetica, sottoscritto da chi presiede e dal segretario verbalizzante.

**Il Presidente della Fondazione** è il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani o un suo delegato. Quest'ultimo, tuttavia, decade automaticamente in ogni caso di mutamento del Presidente pro tempore dell'ANCI e, comunque, può essere da quest'ultimo revocato in qualunque momento, senza necessità di alcuna motivazione. Il Presidente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ed ha la rappresentanza legale della Fondazione.

**Il Comitato di Garanzia e di Indirizzo Scientifico**, ai sensi dell'art. 1, c.3, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005, assicura la congruità tecnica e la validità scientifica dell'attività della Fondazione, deliberandone le linee strategiche e gli obiettivi connessi al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Comitato di Garanzia e di Indirizzo Scientifico:

- a) approva il piano annuale delle attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- b) fissa gli obiettivi della Fondazione; formula direttive e indirizzi in materia di gestione, verificandone l'attuazione anche attraverso la richiesta di relazioni periodiche e la formulazione di opportune raccomandazioni agli organi di gestione;
- c) approva la relazione consuntiva delle attività stesse, da trasmettere annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
- d) approva il piano annuale concernente la comunicazione istituzionale, predisposto, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 2000, n. 150 (ss.mm.ii.), anche in collaborazione con l'ANCI e le sue strutture;
- e) esprime parere obbligatorio, in ordine alla sua congruità rispetto al piano di attività, sul bilancio di previsione e su quello consuntivo;
- f) individua materie e argomenti oggetto di studi e ricerche;
- g) promuove seminari, incontri, iniziative culturali e di comunicazione, d'interesse territoriale e istituzionale, con particolare riferimento allo sviluppo degli enti locali;
- h) può avviare collaborazioni con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità scientifiche di carattere istituzionale.

Il Comitato di Garanzia e di Indirizzo Scientifico è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede e convoca, dal Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, o da un suo rappresentante, e da non più di sette componenti, scelti dal Fondatore tra magistrati, contabili o amministrativi, professori universitari, dirigenti pubblici di comprovata esperienza nel settore della finanza locale e di riconosciuta indipendenza, anche in pensione. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

**Il Direttore** è responsabile delle attività della Fondazione espressamente previste dall'art. 10, c. 5, d.lgs. 30 dicembre 1992 n.504 e assicura il raccordo in materia di finanza locale con le attività

dell'ANCI e delle istituzioni competenti. Al Direttore sono assegnate risorse umane, tecnologiche e finanziarie adeguate per svolgere i compiti assegnati. Nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio Direttivo, il Direttore ha la rappresentanza della Fondazione. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Direttore resta in carica per un periodo non superiore a tre anni e può essere confermato.

**Il Consiglio Direttivo** è l'organo di gestione di cui all'art. 1, c. 2, Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005; esso provvede all'amministrazione della Fondazione, attua, attraverso l'attribuzione di specifiche deleghe, il piano d'attività ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare:

- a) predispone il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Collegio della Fondazione, previo parere del Comitato di Garanzia e di Indirizzo Scientifico;
- b) predispone il piano annuale d'attività;
- c) predispone la relazione consuntiva;
- d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- e) delibera in materia di organigramma e di assunzioni del personale;
- f) delibera in tutte le materie per le quali lo Statuto non prevede la competenza di altri organi;
- g) svolge tutti gli ulteriori compiti previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, il Presidente del Consiglio direttivo designato dal Presidente dell'ANCI, un Consigliere designato dal Fondatore e il Segretario Generale dell'ANCI.

Il Consiglio Direttivo – convocato, con qualunque mezzo utile, dal proprio Presidente, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore – delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza semplice dei presenti. In ogni caso di parità di voti, prevale quello del Presidente del Consiglio Direttivo medesimo.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al proprio Presidente, a propri componenti, al Direttore, nonché nominare procuratori. I soggetti delegati hanno la rappresentanza legale della Fondazione nell'ambito dei poteri loro conferiti.

**Il Collegio Sindacale** esercita le funzioni di cui agli artt. 2403 e ss., c.c. è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e possono essere confermati. I componenti del Collegio Sindacale partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio della Fondazione e nei loro confronti trova applicazione la previsione di cui all'art. 2405, c. 2, c.c.

### 2.3 Modello organizzativo

L'articolazione della struttura organizzativa di IFEL è rappresentata nell'organigramma riportato nella seguente pagina web:

<https://fondazioneifel.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/organizzazione/articolazione-degli-uffici/organigramma.html>

## 2.4 Finalità del Modello 231

IFEL è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività istituzionali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei membri del Consiglio Direttivo, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, IFEL ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e ad implementare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (di seguito il "Modello").

Attraverso l'adozione del Modello, IFEL intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- Diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice di Comportamento, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Fondazione;
- Consentire alla Fondazione, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Scopo del Modello è la definizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) con l'obiettivo di ridurre il rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali/funzionali" alla commissione dei reati e la proceduralizzazione delle principali aree di attività a rischio e dei principali processi strumentali.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di IFEL anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a IFEL di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner, genericamente "soggetti terzi" che operino per conto o nell'interesse della Fondazione nell'ambito delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali/funzionali", di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice di Comportamento e alle altre norme e procedure - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Fondazione.

Inoltre, con l'adozione e l'attuazione del Modello la Fondazione intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso: (i) la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle "Aree di attività a rischio" e ai "Processi strumentali/funzionali" e (ii) la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali in caso di violazioni dei principi e delle regole sanciti nel Codice di Comportamento e nel presente Modello da parte di dipendenti o di soggetti terzi con cui la Fondazione intrattiene rapporti nell'ambito delle Aree di attività a rischio o dei Processi strumentali/funzionali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono: l'efficacia, la specificità e l'attualità.

### L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio

da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo, preventivo e successivo, idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte critiche rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia del Modello, infatti, è anche funzione dell'efficacia ed efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".

### **La specificità**

La specificità del Modello è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. È necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2 lett. a) del Decreto, che impone un censimento delle attività della Fondazione nel cui ambito possono essere commessi i reati.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, è altrettanto necessario che il Modello preveda specifici protocolli diretti a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione nell'ambito delle Aree di attività a rischio e dei processi strumentali individuati in sede di mappatura delle attività.

Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, la definizione di un sistema di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del Modello.

Il Modello, ancora, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della Fondazione e del tipo di attività svolte, nonché della storia della Fondazione.

### **L'attualità**

Un Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato qualora sia costantemente aggiornato e adeguato nel tempo alle caratteristiche della struttura e dell'attività d'impresa.

In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di curare l'aggiornamento del Modello in maniera tale da poter mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità ed efficacia che lo caratterizzano.

Come previsto nella Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012 "Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali – volume III Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato", tale attività si concretizza nella predisposizione e presentazione, a cura dell'Organismo di Vigilanza, di apposite note di adeguamento per gli organi istituzionali che si adopereranno per assicurarne il recepimento.

L'art. 7 del Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del Modello contempli una verifica periodica, nonché l'eventuale modifica dello stesso allorquando siano scoperte eventuali violazioni significative delle prescrizioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della Fondazione.

IFEL ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal Decreto e coerente con le indicazioni contenute nelle Linee Guida. A tal fine è stata attivato un processo volto a revisionare il Modello (di seguito il "Progetto"), tenendo conto della realtà e del contesto della Fondazione, delle evoluzioni della struttura organizzativa e della realtà operativa in cui opera.

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati. Il Progetto si è articolato nelle fasi sinteticamente di seguito riassunte:

| Fasi   | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 1 | <p><b>Avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. 231/01</b></p> <p>Raccolta e analisi della documentazione, e preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal Decreto (processi/attività c.d. "sensibili").</p>     |
| Fase 2 | <p><b>Identificazione dei key officer</b></p> <p>Identificazione dei key officer, ovvero delle persone della Fondazione che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree/attività sensibili, nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere, al fine di determinare gli ambiti di intervento e un piano di interviste dettagliato.</p> |
| Fase 3 | <p><b>Analisi dei processi e delle attività sensibili</b></p> <p>Individuazione e analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi e ad altri elementi/attività di compliance.</p>                                                                                                          |
| Fase 4 | <p><b>Individuazione dei protocolli di controllo</b></p> <p>Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto e dei protocolli di controllo con funzione penal-preventiva, tenuto conto delle prassi operative già esistenti presso la Fondazione.</p>                                                   |
| Fase 5 | <p><b>Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo</b></p> <p>Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento.</p>                                                                                                                                                       |

## 2.5 Destinatari

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- A coloro i quali siano titolari, all'interno della Fondazione, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, membro del Consiglio Direttivo, sindaco;
- A coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative;
- A coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Fondazione. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati anche coloro che, compiendo determinate operazioni, agiscono concretamente sulla gestione della Fondazione;
- Ai lavoratori subordinati della Fondazione, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, nonché ai dipendenti distaccati dalla o alla controllante;
- A chi, pur non appartenendo all'ente, opera su mandato o nell'interesse della medesima (consulenti, collaboratori, partner, fornitori, ecc.).

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di beni, servizi e lavori, consulenti, *partners* nelle associazioni temporanee o società con cui IFEL opera.

## **2.6 Struttura del Modello**

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

Si evidenzia che nelle Parti Speciali sono state riportate le tipologie di reato presupposto, identificate nell'ambito di un'attività di mappatura delle "Aree a rischio reato" e per le quali è stato ritenuto che IFEL possa essere esposta, in via potenziale ed eventuale, al rischio di commissione degli illeciti in considerazione delle attività svolte.

È demandato al Consiglio Direttivo di IFEL mantenere il Modello costantemente aggiornato ed in particolare di integrarlo, ove necessario e/o opportuno, mediante apposite delibere, anche con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reato che, per effetto di sopravvenute normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

## **2.7 Elementi fondamentali del Modello**

In linea con le esigenze definite all'art. 6 co 2 del Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati da IFEL nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- Mappatura delle attività sensibili<sup>2</sup>, con la descrizione di possibili modalità di realizzazione dei reati, nonché dei processi strumentali/funzionali potenzialmente associabili alla commissione dei reati richiamati dal Decreto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico;
- Previsione di specifiche procedure operative dirette a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione nonché la gestione di risorse finanziarie;
- Identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, sanciti nel Codice di Comportamento adottato dalla Fondazione e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- Nomina di un Organismo di Vigilanza al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell'art. 6 punto b) del Decreto;
- Adozione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- Svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione sulle previsioni del Decreto e sui contenuti del Modello ai Destinatari del Modello stesso;
- Definizione delle modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (cfr. par. 4.2 "Aggiornamento del Modello").

## **2.8 Codice di Comportamento e Modello 231**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice di Comportamento che ne costituisce parte integrante (cfr. Allegato A), pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

---

<sup>2</sup> Tramite l'analisi documentale e le interviste con i soggetti individuati, sono state identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, o aree di attività a potenziale rischio-reato ai sensi del Decreto;
- i processi "strumentali/funzionali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, o processi nel cui ambito potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la commissione del reato.

- Il Codice di Comportamento rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia dell'ente" che la Fondazione riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti e dei diversi portatori di interesse della Fondazione (ad es. fornitori, partner, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.);
- Il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi a vantaggio dell'Ente, possano comportare una responsabilità amministrativa della stessa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

## **2.9 Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e Modello 231**

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato l'11/09/2013 in attuazione della L.190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) prevede, per gli enti pubblici economici e per le società partecipate da pubbliche amministrazioni, l'obbligo di introdurre o implementare adeguate misure organizzative e gestionali, che vanno contemplate in un apposito documento (*Piano di prevenzione della corruzione*), pur in presenza dell'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001.

In particolare il paragrafo 3.1.1 del P.N.A. recita inoltre:

*"...per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su di essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla L. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati della L.n.190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L.n. 190 del 2010 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale".*

Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia attraverso il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha predisposto e adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA); esso è il primo predisposto da ANAC, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni devono tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019.

Successivamente, l'ANAC, con la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013" e con la Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 ha approvato in via definitiva le «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

Infine, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto all'aggiornamento delle "LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI". Lo schema delle Linee guida è stato elaborato dall'Autorità allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la determinazione n. 8 del 2015 alle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'aggiornamento delle Linee guida risponde innanzitutto all'esigenza di considerare il nuovo ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza delineato all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, che individua accanto alle pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato, qualora ricorrano alcune condizioni.

Lo schema dell'aggiornamento delle Linee guida è stato posto in consultazione pubblica sul sito web dell'ANAC dal 27 marzo 2017, al fine di acquisire contributi ed osservazioni.

Nell'adunanza dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato, con determinazione n. 1134, in via definitiva l'aggiornamento delle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici economici".

Le Linee guida ANAC sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 dicembre 2017.

In ossequio a quanto prescritto dalla normativa, IFEL ha provveduto a nominare la figura del Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), il quale tra i diversi compiti, ha quello di redigere il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e la definizione di un Codice di Comportamento, che definisce, al suo interno, doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti della Fondazione sono tenuti ad osservare.

La Fondazione, in ossequio a quanto prescritto dalla L. 190/2012, si è dotata del PTPC sin dal 2015.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 di IFEL, adottato dal Direttore in data 28 marzo 2023, ha la funzione di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, mediante azioni di individuazione di quei processi con più elevato rischio di corruzione; pertanto, rappresenta il mezzo attraverso il quale la Fondazione sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.

Il presente Modello ex d.lgs. 231/01, come suggerito dalle Linee guida ANAC, è un documento distinto con procedure specifiche rispetto al PTPCT.

Il 14 dicembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 la L. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

La normativa, in forza delle modifiche apportate alla L. Severino (L. 6 novembre 2012, n. 190), implementa la disciplina già vigente in materia per gli impiegati pubblici, prevista dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, estendendo l'ambito soggettivo della materia, ricomprendendo nella nozione di "dipendente pubblico", oltre il dipendente delle amministrazioni pubbliche, anche il dipendente di un ente pubblico economico, il dipendente di un ente privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c. e i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica<sup>3</sup>.

La norma in discorso è stata superata con l'introduzione del D. Lgs. 24/2023 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni

---

<sup>3</sup> Art. 2 L. 179/2017

riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (Decreto Whistleblowing), entrato in vigore il 30 marzo 2023.

Tra le diverse novità introdotte dal decreto si pone l'attenzione sulla gestione della segnalazione; questa, nell'ambito degli enti del settore pubblico, è affidata al RPCT ove vi è obbligo di nomina.

IFEL prevede all'interno del proprio Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza specifiche modalità di gestione della procedura di segnalazione degli illeciti.

## **2.10 Presupposti del Modello**

Nella predisposizione del Modello, IFEL ha tenuto conto della propria organizzazione, al fine di identificare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

La Fondazione ha tenuto altresì conto del proprio sistema di controllo interno al fine di valutarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle aree di attività identificate a rischio.

Il sistema di controllo interno di IFEL deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Obiettivo operativo, che riguarda l'efficacia e l'efficienza della Fondazione nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio;
- Obiettivo di informazione completa, corretta e veritiera, che si traduce nella predisposizione di rapporti completi, tempestivi ed affidabili a supporto del processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione;
- Obiettivo di conformità a leggi e regolamenti, al fine di garantire che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, dei requisiti prudenziali e delle procedure interne.

Il sistema di controllo interno di IFEL si basa sui seguenti elementi:

- Sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- Poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità attribuite ai Responsabili di settore;
- Sistema di comunicazione interna e formazione del personale sui presupposti della normativa e sui contenuti del Modello;
- Procedure operative e regolamentazione interna relative ai principali processi, tra i quali rientrano le seguenti:
  - Regolamento di sicurezza informatica;
  - Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati (entrato in vigore il 10 giugno 2017);
  - Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito (entrato in vigore il 1° febbraio 2017);
  - Raccolta delle norme regolamentari della Fondazione:
    - Organizzazione e governo delle attività interne;
    - Procedure di acquisizione beni e servizi;
    - Procedura per gli incarichi e le collaborazioni con persone fisiche;
    - Disciplina per la formazione degli albi dei fornitori e delle persone fisiche;

- Contratto d'appalto per il servizio di Consulenza amministrativa e tributaria;
- Regolamento per il reclutamento e l'assunzione del personale dipendente;
- Deleghe poteri di firma;
- Organigramma del 4 dicembre 2023;
- Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di elaborazione buste paga e consulenza in materia di diritto del lavoro, relazioni sindacali e industriali.

Alla base del sistema di controllo interno di IFEL vi sono i seguenti principi:

- Ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- Nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- Il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

### **2.11 Individuazione delle attività "a rischio"**

La Fondazione ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello dell'ente individui le attività della Fondazione, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.

È stata, dunque, condotta l'analisi delle attività di IFEL e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività istituzionali a rischio, ossia quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, le attività sensibili, le esemplificazioni di possibili modalità di realizzazione dei reati, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (cosiddetti processi "strumentali/funzionali").

La valutazione del grado di rischio, cui è esposta la Fondazione, è stata effettuata in sede di mappatura delle attività, con riguardo a ciascuna attività sensibile e processo strumentale/funzionale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo che hanno tenuto conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti fattori: frequenza dell'accadimento, dell'evento o dell'attività, gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati, danno di immagine derivante dalla possibile realizzazione di condotte illecite nelle attività a rischio.

**In considerazione delle attività caratteristiche di IFEL le aree a rischio rilevate hanno riguardato i reati previsti dagli articoli 24 (Reati contro la P.A.), 24 bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati), 25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione), 25 ter (Reati societari), 25 quinquies (Delitti contro la personalità individuale), 25 septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute o sicurezza sul lavoro), 25 octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), 25 quinquiesdecies (Reati tributari).**

Per quanto concerne gli altri reati previsti dal Decreto si ritiene che i reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis), i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1), i reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater), il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1), i reati connessi agli abusi di mercato (art. 25 sexies), i delitti in materia di violazione del

diritto d'autore (art. 25 *novies*), i reati ambientali (art. 25 *undecies*), l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*), nonché i reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*), appaiano difficilmente ipotizzabili.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (cd. mappatura), come già sopra ricordato, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti di ciascuna Area competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività istituzionale.

I risultati dell'attività di mappatura sopra descritta, previamente condivisi con i referenti intervistati, sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle attività a rischio – reato), che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto, nell'ambito delle attività della Fondazione.

La Matrice delle attività a rischio-reato è custodita presso la sede della Fondazione dal Consiglio Direttivo.

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di una possibile commissione dei reati previsti dal Decreto nelle seguenti aree di attività (per un maggior dettaglio si vedano le relative Parti Speciali e la Matrice delle attività a rischio-reato):

- GESTIONE FATTURAZIONE/RENDICONTAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI EROGATI DALLO STATO;
- GESTIONE RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO;
- GESTIONE CONSULENZE;
- GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE;
- GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO;
- GESTIONE E SICUREZZA DATI INFORMATICI E PERSONALI;
- GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI;
- GESTIONE DELLA RILEVAZIONE, CONTABILIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DI OPERAZIONI PASSIVE/ATTIVE E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI;
- PREDISPOSIZIONE DI BILANCI, RELAZIONI E COMUNICAZIONI SOCIALI.

Sono stati inoltre individuati i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (processi c.d. funzionali/strumentali):

1. Acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze
2. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
3. Selezione, assunzione e gestione del personale
4. Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con i Soci e con l'Organo di Controllo
5. IT gestione e sicurezza dati informatici e personali
6. Gestione sicurezza sul lavoro

## **2.12 Principi generali di controllo interno**

Il sistema di organizzazione della Fondazione deve rispettare i requisiti fondamentali di: esplicita formalizzazione delle norme comportamentali; chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali; precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità; adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno:

### Norme comportamentali

- Adozione del Codice di Comportamento che descrive regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

### Definizioni di ruoli e responsabilità

- Adozione di un Modello organizzativo e di un Organigramma interno, regolarmente aggiornati, che individuano ruoli e responsabilità delle direzioni, delle funzioni e delle unità organizzative, descrivendo in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura. Tale documento è disponibile, diffuso e conosciuto all'interno dell'organizzazione.

### Procedure e norme interne

- Le attività sensibili devono essere regolamentate attraverso che identifichino le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato;
- Deve essere individuato e formalizzato un Responsabile per ciascuna attività sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa;
- Le procedure e norme interne devono essere adeguatamente diffuse e devono essere oggetto di monitoraggio periodico ai fini di un loro aggiornamento in virtù del mutato contesto normativo e istituzionale.

### Segregazione dei compiti

- All'interno di ogni processo istituzionale rilevante, devono essere separati i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
- Non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- Deve esistere una chiara separazione dei compiti tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza almeno in relazione agli aspetti più critici di ciascun processo;
- La segregazione dei compiti deve essere evidenziata nell'ambito delle procedure adottate.

### Poteri di firma e poteri autorizzativi interni

- Deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione dei poteri di firma e autorizzativi interni e dei relativi limiti;
- I poteri autorizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- Le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe;
- Sono previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni;
- Il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:

- I requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
- L'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e la conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
- Le modalità operative di gestione degli impegni di spesa;
- Le deleghe sono attribuite secondo i principi di:
  - Autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
  - Idoneità tecnico-professionale del delegato;
  - Disponibilità di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.
- L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti di qualsivoglia natura con la Pubblica Amministrazione sono riservate esclusivamente alle Aree a ciò preposte ed al personale autorizzato.

#### Attività di controllo e tracciabilità

- Nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- La documentazione afferente alle attività sensibili deve essere adeguatamente formalizzata e archiviata in luogo idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
- Le fasi salienti delle attività sensibili devono essere oggetto di un'adeguata tracciabilità, finalizzata a:
  - Rendere chiaro chi ha svolto l'attività e chi ha effettuato il monitoraggio/controllo;
  - Permettere ad una terza persona di ripercorrere le fasi salienti del processo.
- Devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;
- Il responsabile dell'attività sensibile deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie; coloro che effettuano il controllo degli adempimenti connessi all'espletamento delle attività sensibili devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- La Fondazione deve essere pertanto dotata di uno o più archivi di riferimento, disponibili in caso di controllo;
- I documenti riguardanti l'attività della Fondazione, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili sono archiviati e conservati, a cura della struttura organizzativa competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a quanto loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, e all'Organismo di Vigilanza;
- Nelle comunicazioni ufficiali verso la Pubblica Amministrazione deve essere assicurata la tracciabilità delle fonti e degli elementi informativi.

## **SEZIONE TERZA**

### **3 Organismo di Vigilanza**

#### **3.1 *Identificazione dell'Organismo di Vigilanza***

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, i componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza sono - e saranno - scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci, i membri del Consiglio Direttivo e il Management della Fondazione, che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

I componenti interni non potranno essere scelti tra dirigenti responsabili di funzioni che abbiano attinenza con le aree istituzionali a rischio di reato.

In caso di nomina di un componente esterno, lo stesso non dovrà avere rapporti commerciali con la Fondazione che possano configurare ipotesi di conflitto di interessi.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio Direttivo.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza può utilizzare le predette risorse dandone, comunque, conto al Consiglio Direttivo.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio Direttivo. I componenti/il componente dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati, con competenze in ambito legale e/o contabile e di revisione, provvisti dei requisiti di:

- *Autonomia e indipendenza*: detto requisito è assicurato dall'assenza di un riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione, dalla facoltà di reporting al Consiglio Direttivo, dalla composizione dell'Organismo di Vigilanza i cui componenti non si trovano in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Fondazione né sono titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo;
- *Onorabilità e professionalità*: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i/il componenti/e dell'Organismo di Vigilanza.
- *Continuità d'azione*: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Fondazione.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria, agli orientamenti della giurisprudenza formati in materia e alla Circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza, III Reparto Operazioni, Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, IFEL ha ritenuto di istituire un Organismo di Vigilanza in forma **monocratica** dotato di autonomia ed indipendenza dagli altri organi societari e di controllo interno.

Con delibera del Consiglio Direttivo datata 22/02/2022 la Fondazione ha nominato un Organismo di Vigilanza **monocratico**.

I criteri di funzionamento del suddetto Organismo sono descritti nel documento "Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza", redatto a cura dello stesso OdV, comunicato per informativa al Consiglio Direttivo che ne assicura adeguata diffusione.

### **3.2 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- Vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
- Curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- Vigilanza sulla diffusione nel contesto della Fondazione della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- Vigilanza sull'effettività del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto interno, verificandone la coerenza rispetto ai principi di comportamento e di controllo definiti nel presente Modello;
- Disamina dell'adeguatezza del modello, ossia dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- Analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- Formulazione di proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o organizzative (cfr. par. 4.2 "Aggiornamento del Modello");
- Segnalazione, anche documentale, al Consiglio Direttivo della Fondazione di eventuali violazioni accertate del modello organizzativo che possano comportare l'insorgere della responsabilità in capo alla Fondazione.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- Collaborare con il Dipartimento competente nella programmazione ed erogazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di IFEL differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- Documentare lo svolgimento dei suoi compiti;
- Raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- Verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le Aree di attività istituzionale.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- Accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento della Fondazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- Disporre che i responsabili delle Aree, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare e approfondire aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative; a tal fine è facoltà dell'Organismo di eseguire interviste e raccogliere informazioni;
- Ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

### **3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio Direttivo della Fondazione e al Collegio Sindacale, lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello. L'Organismo ha le seguenti linee di reporting:

- La prima, almeno su base annuale, nei confronti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, attraverso una relazione scritta in ordine all'attuazione del Modello, all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza nei confronti dei destinatari del Modello e, in particolare, in ordine all'osservanza, da parte di questi, del Modello stesso, nonché all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello ed in ordine alle attività svolte;
- Ad evento nei confronti del Collegio Sindacale nei casi di presunte violazioni poste in essere dagli membri del Consiglio Direttivo, potendo ricevere dal Collegio Sindacale le richieste di informazioni o di chiarimenti.

In ogni caso l'Organismo deve:

- Condividere con il Consiglio Direttivo il piano annuale degli interventi per la verifica dell'operatività ed adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato;
- Trasmettere al Consiglio Direttivo una relazione scritta sull'attuazione del Modello, che abbia ad oggetto:
  - L'attività svolta dall'Organismo;
  - Le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti interni sia in termini di efficacia del Modello;
  - Gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Fatta salva la frequenza e la natura delle comunicazioni di cui sopra, in caso di violazioni del Modello commesse da soggetti in posizione apicale o di controllo materialmente responsabili per aver tentato o realizzato una delle fattispecie di reato contenute nel decreto, l'Organismo è tenuto a darne pronta comunicazione al soggetto che ricopre la posizione gerarchicamente subordinata rispetto all'autore della violazione.

Gli incontri sono verbalizzati e copie dei verbali sono custodite dall'Organismo. La presenza di rapporti sia con il vertice sociale che con altri organismi di controllo privi di compiti operativi e svincolati, pertanto, da attività gestionali rappresenta un fattore in grado di assicurare che la funzione espletata dall'Organismo venga effettuata con le massime garanzie di indipendenza.

L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo o potrà, a sua volta, chiedere di essere convocato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

### **3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello.

Sono stati inoltre istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale di IFEL, in particolare il Referente dell'OdV deve:

- riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.
- riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Oltre alle informazioni sopraindicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

(i) i piani di comunicazione e formazione sui principi e i contenuti del Decreto e del Modello di organizzazione gestione e controllo;

- (ii) i piani e i risultati delle attività di controllo e di audit svolte all'interno della Fondazione, in relazione a processi e attività rilevanti ai sensi del presente Modello;
- (iii) le analisi di risk assessment e di mappatura delle attività e dei processi rilevanti in funzione del Modello Organizzativo;
- (iv) gli eventuali procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello e i relativi provvedimenti sanzionatori o di archiviazione, con le relative motivazioni;
- (v) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01, che riguardino direttamente o indirettamente la Fondazione;
- (vi) le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti gli organi sociali, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Fondazione;
- (vii) eventuali ispezioni, accertamenti e visite promossi dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti competenti nei confronti della Fondazione e i relativi contenziosi in essere;
- (viii) modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma della Fondazione;
- (ix) segnalazione di infortuni gravi, rientrando in tale categoria quegli infortuni sul lavoro con prognosi superiore ai 40 giorni occorsi a dipendenti, appaltatori, subappaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Fondazione.

Altri flussi informativi sono previsti per ogni singola Parte Speciale del presente Modello.

I Destinatari del presente Modello possono, inoltre, trasmettere all'Organismo di Vigilanza indicazioni e suggerimenti relativi all'attuazione, all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello Organizzativo.

Al fine di agevolare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza sono istituiti canali informativi dedicati ai quali trasmettere i flussi informativi sopraindicati, costituiti da:

- Un indirizzo di posta elettronica dedicato: **odv@fondazioneifel.it**
- Un indirizzo di posta ordinaria: **IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Organismo di Vigilanza - Piazza San Lorenzo in Lucina, 26, 00186 - Roma**

### **3.5 Segnalazioni di condotte illecite**

In data 30 novembre 2017 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 179, recante il seguente titolo "Disposizione per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Con l'entrata in vigore (a far data dal 29/12/2017) di detta norma, il lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni in amministrazioni pubbliche o in un'azienda privata, rilevava una frode, un rischio o una situazione di pericolo che poteva arrecare un danno e lo segnalava, era sottoposto a tutele rafforzate: si prevedeva infatti il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo. Al contempo, con riguardo al settore privato, era stato imposto solo alle organizzazioni che, volontariamente, avessero scelto di adottare i modelli organizzativi previsti dal Decreto 231, l'obbligo di implementare canali di segnalazione e di garantire una protezione contro eventuali atti ritorsivi nei confronti di chi avesse fatto emergere violazioni dei modelli o condotte illecite integranti i reati presupposto della responsabilità degli enti creando, in tal modo, uno stretto legame tra compliance 231 e whistleblowing.

La norma in discorso, è stata superata con l'introduzione del D. Lgs. 24/2023 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (Decreto Whistleblowing), entrato in vigore il 30 marzo 2023.

Diverse le novità introdotte dal decreto:

- Sotto il profilo oggettivo si rileva una estensione delle violazioni che possono essere oggetto di segnalazione: non ci si limita più all'elenco dei reati-presupposto di cui al D.Lgs n. 231/2001, ma vengono ricomprese anche violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.
- Sotto il profilo soggettivo le tutele sono estese sia a tutti coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, sia ai cosiddetti "facilitatori", colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato. La tutela del segnalante si applica inoltre nei casi in cui la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga: quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali); durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico nel caso in cui le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
- Viene garantito un sistema di tutele nei confronti di colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni. Il sistema di protezione comprende: la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione; la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente (intese sia come atti o provvedimenti, che comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati); le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.
- Sono vietate rinunce e transazioni, non sottoscritte in sede protetta, dei diritti e dei mezzi di tutela previsti nel decreto.
- Si interviene sulla procedura di segnalazione, specificando nel dettaglio i requisiti per la predisposizione e la gestione del canale interno e prevedendo anche un coinvolgimento dei sindacati.
- E' prevista, inoltre, l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Il legislatore, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema di comunicazione della segnalazione articolato nei seguenti canali:

- ✓ Canale interno negli enti pubblici e privati
- ✓ Canale esterno presso ANAC
- ✓ Divulgazione pubblica
- ✓ Denuncia all'Autorità giudiziaria

All'interno degli enti devono, pertanto, essere costituiti appositi "canali interni" da utilizzarsi prioritariamente per la ricezione e la trattazione delle segnalazioni; si può ricorrere agli altri canali solo al verificarsi di determinate condizioni previste dalla norma.

La modalità di segnalazione può avvenire in forma scritta (anche con modalità informatiche per mezzo di piattaforme online) o in forma orale e deve essere necessariamente garantita la riservatezza, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici.

La gestione della segnalazione può essere affidata, alternativamente: a una persona interna all'amministrazione/ente; a un ufficio dell'amministrazione/ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva; a un soggetto esterno.

Ad ogni modo devono essere tutti soggetti autonomi, in maniera tale da garantire imparzialità e indipendenza dell'operato.

Negli enti del settore pubblico la gestione è affidata al RPCT ove tenuti a nominarlo, mentre negli enti del settore privato la scelta è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascun ente.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dandone al contempo notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Dal momento che la disciplina Whistleblowing è parte integrante e necessaria del Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza (OdV) è tenuto a svolgere un ruolo di mero controllo e non gestorio, circoscritto alle segnalazioni di violazioni rilevanti per il Decreto 231 e violazioni del Modello.

### **3.6 I canali di segnalazione interna e la verifica delle segnalazioni**

Per quanto riguarda la Fondazione, destinatario e gestore delle segnalazioni è il RPCT, funzione organizzativa a cui sono stati assegnati i compiti di prevenzione della corruzione.

Le segnalazioni, circostanziate, ed aventi ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante, devono essere indirizzate al RPCT con l'utilizzo della piattaforma di segnalazione degli illeciti (Whistleblowing) implementata del 2020.

La piattaforma informatica è conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti, secondo le indicazioni fornite da ANAC.

Per i dipendenti, è possibile accedere all'applicazione collegandosi al seguente url: <https://ifel.whistleblowing.name/>.

Al momento dell'implementazione della piattaforma è stata inviata in data 26 novembre 2020 a tutti i dipendenti, dirigenti e distaccati IFEL (unitamente al manuale operativo e illustrativo della funzionalità del nuovo sistema) l'informativa circa il nuovo sistema informatico di segnalazione Whistleblowing. A ogni utente sono state preliminarmente inviate le credenziali provvisorie di accesso alla piattaforma di Whistleblowing indicando nel dettaglio lo scopo e la finalità della stessa.

Gli utenti esterni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la tutela del whistleblower, possono accedere all'applicazione collegandosi al seguente url: <https://ifel.whistleblowing.name/anonimo/segnalazioni/inserisci.php>

Nell'ipotesi in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile del dipartimento programmazione controllo e sistemi informativi, considerata la coincidenza con l'incarico di RPCT, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Direttore della Fondazione, che provvederà a darne notizia al Consiglio Direttivo.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione,

avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Quanto ai termini procedurali, Il RPCT di IFEL: rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura e la stessa non potrà essere rivelata senza il consenso espresso del segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare, previa acquisizione del consenso espresso del segnalante, consenso che deve essere reso o acquisito in forma scritta.

### **3.7 Il sistema di Whistelbowling e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza**

Alla luce della nuova disciplina del Whistleblowing, il destinatario della segnalazione interna è unicamente il RPCT, indipendentemente dall'oggetto della stessa.

Nell'ipotesi in cui l'oggetto della segnalazione sia una violazione ai sensi del Decreto 231, previa acquisizione del consenso del segnalante, il RPCT ne darà notizia all'OdV, trasmettendo a mezzo di flusso informativo, la segnalazione ricevuta.

In tal caso l'OdV gestirà la segnalazione in maniera da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e di altre persone coinvolte o a cui si fa riferimento nella segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.



## SEZIONE QUARTA

### 4 Informazione, formazione del personale e aggiornamento del Modello

#### 4.1 Comunicazione del Modello e formazione del personale

La comunicazione del Modello Organizzativo e la formazione del personale rappresentano per la Fondazione fondamentali requisiti per l'attuazione del Modello stesso.

E' obiettivo della Fondazione garantire la corretta divulgazione e conoscenza del Modello Organizzativo e di Controllo nei confronti delle risorse già presenti nell'Ente, di quelle da inserire, nonché dei collaboratori, partner e terzi che intrattengono rapporti con IFEL.

Il Modello Organizzativo e di Controllo è comunicato a:

- Tutte le risorse presenti nella Fondazione mediante invio di specifica e-mail con ricevuta di ritorno e di lettura;
- Tutti i neo-assunti mediante consegna del presente Modello e del Codice di Comportamento della Fondazione nonché mediante sottoscrizione della dichiarazione di ricezione, presa d'atto e accettazione dei suddetti documenti.

Inoltre, in relazione alle controparti con cui IFEL instaura rapporti contrattuali, la Fondazione informa le stesse circa l'adozione e l'attuazione del Codice di Comportamento e del Modello Organizzativo e di Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 mediante inserimento nei contratti di specifica clausola con cui la Fondazione richiede alle controparti di uniformarsi, nell'ambito dei rapporti commerciali con la Fondazione, ai principi di comportamento di cui al Codice di Comportamento di IFEL, pubblicato sul sito internet della Fondazione.

IFEL si impegna a favorire la conoscenza e la comprensione del Modello Organizzativo e di Controllo sia da parte dei soggetti apicali sia da parte dei dipendenti, attraverso:

- Appositi corsi di formazione, con grado di approfondimento diversificato, a seconda dell'inquadramento, della posizione e del ruolo;
- Sessioni di formazione/informazione estesi, di volta in volta, a tutti i neo-assunti.

La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria; le rispettive presenze, nonché le informative, dovranno essere opportunamente tracciate. In particolare, la struttura e la calendarizzazione dei corsi, dei seminari e di eventuali altre iniziative vengono approvate dall'Organismo di Vigilanza, su proposta del Dipartimento competente. L'Organismo di Vigilanza provvederà a monitorare l'attuazione delle iniziative di formazione e comunicazione.

La formazione avrà i seguenti contenuti ed obiettivi minimi, da adattarsi in relazione alle specifiche esigenze organizzative della Fondazione e ai diversi livelli di destinatari:

- Illustrare il Modello e il Codice di Comportamento ed approfondirne i contenuti;
- Informare il personale sul sistema delle segnalazioni e dei flussi informativi previsto dal Modello;
- Informare e formare sul sistema di principi (generali e specifici) di controllo e di comportamento previsti dal Modello e, in particolare, sui protocolli e sui presidi di controllo implementati all'interno della Fondazione;
- Favorire lo scambio di informazioni sulle aree a rischio della Fondazione e sul relativo sistema di controllo;
- Informare sui comportamenti etici richiesti dalla Fondazione e su quanto richiesto ai fornitori.

Tutte le iniziative formative adottate dovranno essere adeguatamente tracciate.

#### **4.2 Aggiornamento del Modello**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio Direttivo. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio Direttivo, che lo eserciterà mediante deliberazione con le modalità previste per la sua adozione.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio Direttivo.

## SEZIONE QUINTA

### 5 Sistema sanzionatorio

#### 5.1 Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Codice di Comportamento e del Modello a prevenire i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, è necessario che vengano individuati e sanzionati i comportamenti che possono favorire la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero, più in generale, la violazione del Codice e/o del Modello. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) D. Lgs. 231/2001, infatti, la Fondazione ha l'onere di *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello"*.

Tale sistema deve rivolgersi non solamente ai soggetti interni all'Ente, ma anche ai terzi che operano per conto della Fondazione stessa, prevedendo sanzioni di carattere disciplinare nell'un caso e di carattere negoziale nell'altro (ad esempio: clausola risolutiva espressa).

Si è, pertanto, creato un sistema disciplinare che sanziona le infrazioni del Modello secondo criteri di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione al comportamento rilevato.

Lo scopo di prevenzione perseguito con l'adozione del Modello ed i principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare a prescindere dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del soggetto responsabile e/o dell'Ente: la violazione dei principi di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice deve, quindi, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'attivazione del procedimento disciplinare per le violazioni dei principi di comportamento contenuti nel Modello spetta agli organi sociali e alle funzioni competenti secondo quanto previsto dal vigente sistema disciplinare.

#### 5.2 Soggetti destinatari

##### **Membri Consiglio Direttivo e sindaci**

Le prescrizioni contenute nel Modello devono essere rispettate, primariamente, dai soggetti che rivestono, all'interno dell'organizzazione dell'Ente, una posizione cd. "apicale".

Tali soggetti sono definiti dall'art. 5, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2001 come coloro *"che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"*, nonché come coloro che *"esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo"* dell'Ente.

A norma dell'art. 5, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, in tale definizione rientrano, dunque, i componenti degli organi di amministrazione e controllo di IFEL, come tali passibili delle sanzioni previste nel presente sistema disciplinare.

##### **Gli altri soggetti in posizione apicale**

Sono soggetti in posizione *"apicale"*, a norma dell'art. 5 citato, il Direttore Generale e i Responsabili di Dipartimento, dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché gli eventuali preposti a sedi secondarie o stabilimenti.

##### **I dipendenti**

L'art. 7, quarto comma, del D. Lgs. 231/2001 impone l'adozione di un idoneo sistema disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto *"apicale"*.

La norma si riferisce, in particolare, a tutti i dipendenti di IFEL, legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento riconosciuti.

### **Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello**

Il presente sistema disciplinare trova applicazione anche nei confronti di tutti quei soggetti che, pur essendo esterni, sono funzionalmente soggetti alla direzione e vigilanza di un soggetto "apicale" ovvero operano direttamente o indirettamente per IFEL e come tali sono tenuti al rispetto del Modello proprio in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura ed alla organizzazione della Fondazione.

Tali soggetti terzi sono, in particolare: a) tutti coloro che intrattengono con la Fondazione un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es.: collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori somministrati); b) collaboratori a qualsivoglia titolo; c) procuratori, agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione; d) fornitori e partner.

### **5.3 Le condotte rilevanti**

Si premette che sono parte integrante del Modello anche tutte le procedure ed i protocolli adottati dalla Fondazione, così come le comunicazioni impartite al personale.

A norma del presente sistema disciplinare costituiscono condotte passibili di sanzione non solamente le azioni ed i comportamenti (commissivi e /o omissivi) posti in essere in violazione del Modello e/o del Codice, bensì anche quelle condotte, finanche omissive, contrarie alle indicazioni e/o prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

La gravità della violazione commessa andrà valutata, ai fini della irrogazione della sanzione secondo i principi costituzionali di legalità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza degli obblighi violati;
- b) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, grave o lieve, quest'ultima per negligenza, imprudenza o imperizia);
- c) danno potenziale o effettivo derivante o derivato alla Fondazione, anche in relazione alla eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) livello di responsabilità e autonomia gerarchica o tecnica dell'autore;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione.
- f) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo ai casi di recidiva ed ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio di analoga natura, così come alla condotta tenuta per rimuovere le conseguenze negative dei comportamenti sanzionati;

Di seguito, si individua un elenco esemplificativo di possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. Inosservanza non grave del Modello e/o del Codice in relazione ad attività che non rientrano nelle "attività/processi a rischio" ovvero connesse, in qualunque modo, ad attività/processi cd. "strumentali";
2. Inosservanza non grave del Modello e/o del Codice in relazione ad attività connesse, in qualunque modo, ai "processi a rischio"; ovvero grave inosservanza del Modello e/o del Codice in relazione alle attività indicate sub 1) sempre che non si rientri in una delle ipotesi previste dai successivi punti 3 e 4;

3. Inosservanza del Modello e/o del Codice, qualora la violazione sia diretta in modo non equivoco al compimento di un reato-presupposto di cui al Decreto;
4. Grave inosservanza del Modello e/o del Codice, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare una delle fattispecie previste dai reati-presupposto di cui al Decreto, tale da comportare l'esposizione della Fondazione al rischio di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Le omissioni relative ad obblighi di controllo e/o di informativa (quest'ultima anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza) costituiscono altrettante violazioni rilevanti del Modello e/o del Codice, di gravità corrispondente a quella della infrazione sulla quale si omette il controllo o l'informativa (da valutarsi secondo la graduazione di cui sopra).

#### **5.4 Le sanzioni applicabili**

Si individuano di seguito le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle violazioni indicate nel precedente paragrafo 5.3.

Le sanzioni sono applicate nel pieno rispetto delle procedure previste al paragrafo 5, nonché delle norme di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel biennio comporta l'applicazione della sanzione più grave rispetto a quella precedentemente comminata.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Fondazione di agire nei confronti del soggetto responsabile, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta accertata.

##### **5.4.1 Sanzioni applicabili ai membri del Consiglio Direttivo e ai Sindaci**

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello e/o nel Codice da parte di un membro del Consiglio Direttivo o di un Sindaco, in proporzione alla gravità delle infrazioni, verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

- Richiamo scritto;
- Diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- Sanzione pecuniaria corrispondente ad un ammontare pari al 50 % degli emolumenti di un esercizio;
- Revoca dell'incarico.

Qualora la violazione sia contestata ad un membro del Consiglio Direttivo legato alla Fondazione da un rapporto di lavoro subordinato, verranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti Apicali o per i dipendenti. In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, si dovrà disporre anche la revoca dell'amministratore dall'incarico.

##### **5.4.2 Sanzioni applicabili agli altri soggetti in posizione apicale**

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello e/o nel Codice da parte di un soggetto apicale, verranno applicate, compatibilmente alla disciplina posta dalla contrattazione collettiva nazionale applicabile (CCNL Commercio) e dal contratto individuale, le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni):

- richiamo scritto;
- diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento.

Qualora la violazione sia contestata nei confronti di un soggetto in posizione apicale, diverso dai Dirigenti e quindi non legato alla Fondazione da un rapporto di lavoro dipendente, verranno applicate le sanzioni previste per gli amministratori, e revisori, ovvero quelle diverse eventualmente specificamente previste con il conferimento dell'incarico.

#### **5.4.3 Sanzioni applicabili ai lavoratori dipendenti**

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare tiene conto delle prescrizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), nonché della specifica disciplina posta dalla contrattazione collettiva nazionale di settore (CCNL Commercio) e dell'Ente, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere sanzionatorio. I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Codice e nel Modello sono definiti, appunto, "illeciti disciplinari".

Il Codice ed il Codice Disciplinare devono essere esposti, così come previsto dall'art. 7 comma 1 Legge 300/1970, "mediante affissione in luogo accessibile a tutti".

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello da parte di un Dipendente), verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni:

- rimprovero scritto;
- multa non superiore a 4 ore di retribuzione giornaliera;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento.

#### **5.4.4 Sanzioni applicabili ai terzi destinatari**

Qualsivoglia comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da professionisti, in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice e nel Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato - presupposto di cui al Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nei contratti/lettere di incarico, la risoluzione del rapporto, la revoca dell'incarico, l'applicazione di una penale, fatto salvo il diritto della Fondazione al risarcimento danni qualora dalla violazione la Fondazione subisca un danno, anche di immagine, economicamente apprezzabile, anche in conseguenza dell'irrogazione di misure sanzionatorie.

A tal fine, viene previsto l'inserimento nei contratti/incarichi di specifiche clausole nelle quali l'interessato dichiara di conoscere i principi di comportamento di cui al Modello ed al Codice e si impegna al loro rispetto, prevedendosi, in difetto, l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate.

Compete all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure adottate dalla Fondazione nei confronti dei collaboratori esterni e professionisti, proponendo i necessari adeguamenti o modifiche.

A titolo esemplificativo per il caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello da parte di un Terzo Destinatario, potrà essere prevista l'applicazione delle misure qui di seguito indicate, da adottare secondo parametri di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena la risoluzione del rapporto;
- risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con l'ente/revoca dell'incarico;
- eventuale applicazione di penali.

### **5.5. Il procedimento di contestazione della violazione e di irrogazione delle sanzioni**

Il procedimento di contestazione della violazione prende avvio per iniziativa degli organi sociali competenti.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza, qualora riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nell'espletamento della propria funzione, elementi sintomatici di una possibile violazione del Modello e/o del Codice, ha l'onere di attivarsi al fine di porre in essere tutti gli accertamenti ed i controlli necessari ed opportuni.

Terminata l'attività di verifica e di controllo, l'Organismo di Vigilanza provvede alla concreta valutazione degli elementi in suo possesso, al fine di accertare con ragionevole fondamento l'esistenza di una violazione del Modello. In caso positivo, segnala i risultati delle verifiche effettuate agli organi e funzioni competenti.

Qualora l'autore della possibile violazione sia un dipendente della Fondazione, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a dare tempestiva segnalazione al Consiglio Direttivo degli elementi in suo possesso, allo scopo di assicurare il rispetto degli oneri di tempestiva contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché della contrattazione collettiva di settore.

#### **5.5.1 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo e dei Sindaci**

L'Organismo di Vigilanza, qualora riscontri una condotta rilevante da parte di un soggetto che rivesta la carica di membro del Consiglio Direttivo non legato alla Fondazione da rapporto di lavoro subordinato, trasmette al Consiglio Direttivo una relazione contenente: i) la descrizione della condotta constatata; ii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione; iv) gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; v) una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro 10 giorni dall'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio Direttivo convoca il soggetto indicato dall'Organismo di Vigilanza per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve essere: i) effettuata per iscritto; ii) contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione; iii) comunicare all'interessato la data dell'adunanza, con il contestuale avviso relativo alla facoltà di formulare osservazioni, sia scritte sia orali.

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente

In occasione dell'adunanza del Consiglio Direttivo, a cui è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione di sue eventuali osservazioni (scritte o orali) e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio Direttivo, sulla base degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando per iscritto l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dell'incarico, il Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea per le opportune deliberazioni.

La delibera del Consiglio Direttivo deve essere comunicata per iscritto all'interessato e all'OdV, affinché vengano svolte le opportune verifiche.

Tale procedimento si applica anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge a loro applicabili.

Nell'ipotesi in cui sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un amministratore legato alla Fondazione da un rapporto di lavoro subordinato, si applicherà il procedimento previsto per i Dirigenti.

### **5.5.2 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti di soggetti apicali**

L'Organismo di Vigilanza, qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto apicale, trasmette al Consiglio Direttivo una relazione contenente: i) la descrizione della condotta constatata; ii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione; iv) gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; v) una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro 5 giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il soggetto apicale interessato ad una adunanza del Consiglio, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente: i) l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione; ii) l'avviso della data dell'adunanza, nonché della facoltà dell'interessato di formulare, anche in tale sede, eventuali osservazioni, sia scritte sia orali.

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente.

In occasione dell'adunanza del Consiglio Direttivo, a cui è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, vengono disposti l'audizione del soggetto interessato, l'acquisizione di sue eventuali osservazioni (scritte o orali) e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

A seguito dell'eventuale audizione dell'interessato, il Consiglio Direttivo si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il provvedimento di comminazione della sanzione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, a cura del Consiglio Direttivo, entro 10 giorni dall'invio della contestazione.

Il Consiglio Direttivo cura, altresì, l'effettiva irrogazione della sanzione e l'OdV verifica la sua applicazione.

Tale procedimento si applica anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un altro soggetto apicale, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge a lui applicabile.

In tal caso, tuttavia, le sanzioni saranno deliberate direttamente dal Consiglio Direttivo, senza coinvolgimento dell'Assemblea dei Soci.

### **5.5.3 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti**

L'Organismo di Vigilanza, ogniqualvolta abbia evidenza di un comportamento (omissivo o commissivo) da parte di un dipendente, idoneo a costituire violazione del Modello e/o del Codice, deve darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo allo scopo di assicurare, una volta accertata l'esistenza della violazione, il rispetto degli oneri di tempestiva comunicazione al dipendente interessato, di cui alle prescrizioni previste all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché della contrattazione collettiva di settore.

In ogni caso, l'OdV trasmette al Consiglio Direttivo una relazione contenente: i) la descrizione della condotta constatata; ii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione; iv) gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; v) una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

A seguito delle eventuali osservazioni del dipendente interessato, il Consiglio Direttivo si pronuncia in ordine alla determinazione ed applicazione della sanzione, motivando per iscritto il suo eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il Consiglio Direttivo, cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva di settore ed aziendale.

L'OdV verifica l'applicazione del provvedimento.

#### **5.5.4 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei terzi destinatari**

L'Organismo di Vigilanza, qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un terzo destinatario, trasmette al Consiglio Direttivo una relazione contenente: i) la descrizione della condotta constatata; ii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione; iv) gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; v) una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro 10 giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio Direttivo si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando per iscritto l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione viene comunicato per iscritto al terzo interessato, a cura del Consiglio Direttivo, che provvede alla effettiva applicazione della sanzione medesima.

L'OdV, cui è inviata la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

L'Organismo di Vigilanza verificherà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, nei contratti e negli accordi di partnership di clausole contrattuali volte a ottenere l'impegno al rispetto del Modello.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento posto in essere dalla controparte contrattuale derivino danni all'Ente, come nel caso di applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

#### **5.6 Misure in applicazione della disciplina di Whistleblowing**

Le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano nei confronti del:

- segnalante che abbia effettuato con dolo o colpa grave una segnalazione rivelatasi infondata, anche con sentenza di primo grado, in sede civile e/o penale;
- soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
- soggetto che si sia reso responsabile di atti di ritorsione;
- soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione (interna e/o esterna), della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.

È onere del Consiglio Direttivo della Fondazione, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il Capo III del D.Lgs. 24/2023 definisce le misure di protezione dei whistleblower sia dalle ritorsioni dirette, che dalle ritorsioni indirette. Le tutele antidiscriminatorie si applicano se al momento della

segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere, rientrassero nell'ambito oggettivo ed è stata rispettata la procedura definita dal Decreto. Irrilevanti sono i motivi che hanno indotto la persona alla segnalazione.

È inoltre prevista, come anche nella disciplina precedente al D.Lgs. 24/2023, l'inversione dell'onere della prova: la ritorsione si presume realizzata e l'eventuale danno subito sia conseguenza della segnalazione ed è posto a carico di chi ha compiuto l'atto o il comportamento l'onere di dimostrare che condotte ed atti erano stati era motivati da ragioni estranee alla segnalazione o divulgazione o denuncia.

L'articolo 17 del decreto riporta una ampia indicazione, non tassativa, di alcune fattispecie che vengono ricondotte a un comportamento ritorsivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Tra le ulteriori misure di protezione vanno collocate:

- la nullità di eventuali rinunce e transazioni relative a diritti e alle tutele previste dal decreto;
- un'esimente generale (che esclude anche la responsabilità civile e amministrativa, oltre a quella penale) in favore del soggetto che effettui (ai sensi dell'art.16) la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica di informazioni coperte da segreto, da prerogative autoriali o tutelate dalla disciplina di protezione dati, purché al momento della rivelazione sussistessero fondati motivi per ritenerla necessaria per svelare la violazione;
- viene esclusa ogni altra responsabilità per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato. Esimente però esclusa per le

---

condotte non strettamente necessarie a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

## **PARTE SPECIALE "A" - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto e potenzialmente realizzabili in considerazione delle attività svolte dalla Fondazione ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice di Comportamento adottato dalla Fondazione. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti di ciascun Dipartimento competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività istituzionale.

L'analisi dei reati contro la P.A. presuppone, innanzitutto, una chiara definizione dei termini di **Pubblica Amministrazione** (P.A.), **Pubblico Ufficiale** (P.U.) e **Incaricato di Pubblico Servizio** (I.P.S.).

Per P.A. si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni) ed enti di diritto privato (organismi di diritto pubblico, concessioni, amministrazioni aggiudicatrici, società pubbliche) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico<sup>4</sup>. L'art. 22, co.1, lettera e) della L. 241/1990 ha ridefinito il concetto di P.A. ricomprendendo "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

La nozione di P.U. è fornita direttamente dal legislatore all'art. 357 c.p. la quale identifica il "pubblico ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi". L'elemento che caratterizza il P.U. è l'esercizio di una funzione pubblica e, pertanto, rientrano in tale nozione:

I soggetti che concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico, ovvero lo rappresentano all'esterno;

Tutti coloro che sono muniti di potere di certificazione.

La giurisprudenza più recente ha esteso la qualifica di P.U. anche al c.d. funzionario di fatto, ovvero colui che eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare "investitura", con la tolleranza o l'acquiescenza dell'Amministrazione.

L'art. 358 c.p. qualifica "incaricato di pubblico servizio" tutti coloro i quali "a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dallo svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Si considera IPS colui il quale presta un "pubblico servizio" a qualunque titolo. Si intendono attività di pubblico servizio: a) le attività di produzione dei beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica; b) le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza ed assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di concessione e/o convenzione.

### **Peculato (art. 314 c.p.)**

---

<sup>4</sup> Oggetto della tutela penale nei reati contro la P.A. è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti pubblici ed, in generale, il buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art.97 della Costituzione, ovvero, nel caso di truffa, il patrimonio pubblico.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne approprii.

#### **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Tale ipotesi di reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Il reato, dunque, si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi.

#### **Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

#### **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Tale ipotesi di reato può, fisiologicamente, annidarsi in attività che pongono in relazione due soggetti privati uno dei quali funge da intermediario "illecito" verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio,

#### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

#### **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

#### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

#### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato punisce la condotta dei soggetti apicali o dei soggetti subordinati che siano indotti a versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

**Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

La fattispecie prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un'altra persona (in questa fattispecie il danno deve essere subito dello Stato o da altro ente pubblico), inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno in errore. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

E' opportuno notare che il reato di cui all'art. 640-bis assume carattere generale, rispetto a quello previsto e punito dall'art. 316-ter che assume invece carattere sussidiario. Inoltre il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316-bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista.

**Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento del consumo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

**Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, condotta integrata quando si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato. Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico

o telematico, intervento attraverso il quale l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui. Da notare che la fattispecie in esame viene presa in considerazione dal Decreto soltanto nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

### **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente od un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

### **Circostanze aggravanti (art. 319-bis)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

### **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

#### **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

Tale fattispecie punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

#### **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

#### **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Per "contratto di fornitura" si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Nello specifico il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso di lavori di adeguamento degli impianti di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa e al contenuto dell'appalto, o di consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto di somministrazione.

#### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2. l. n. 898/1986)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

#### **A.2 Aree a rischio**

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale "A", sono:

- GESTIONE FATTURAZIONE/RENDICONTAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI EROGATI DALLO STATO

Gestione dei rapporti con Enti pubblici per l'ottenimento di finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti, eventi in regime di convenzione;

- **GESTIONE RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Richiesta di permessi, autorizzazioni e certificati per l'esercizio delle attività;

Gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali per verifiche/ispezioni inerenti la sicurezza sul lavoro, fiscalità, ecc.

- **GESTIONE CONSULENZE**

Ricerca e selezione dei fornitori/consulenti; gestione del processo di qualifica e valutazione del fornitore/consulente.

Monitoraggio del servizio in conformità con l'ordine di acquisto contratto, sia in termini qualitativi che quantitativi.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

### **A.3 I principi generali di comportamento**

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME:** devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni interne e le procedure formalizzate, ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto ed in particolare sono tenuti a osservare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale (cfr. 2.12), i seguenti principi:

- Stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività istituzionale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- Effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;
- Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- Effettuare pagamenti in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- Presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- Alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- Nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanza (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;
- Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di:
  - ✓ Esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
  - ✓ Sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri;
  - ✓ Omettere informazioni dovute;
- Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti Terzi (es. professionisti esterni) - contrari alla legge e ai presidi interni, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;
- È altresì fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della Fondazione inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- Nell'ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede della Fondazione, dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla

Struttura interessata dall'ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all'organismo di vigilanza.

#### **A.4 – Principi specifici di comportamento adottati dalla Fondazione per la prevenzione dei reati contro la P.A.**

I rapporti con la P.A. devono essere intrattenuti e gestiti esclusivamente dai responsabili a ciò preposti o da altre persone incaricate; l'incarico deve altresì contenere indicazioni precise in merito all'oggetto, al settore di competenza della P.A. In merito alle competenze e responsabilità si evidenzia che la Fondazione si è dotata di una regolamentazione dettagliata, nominativa per funzione dove sono evidenziati i compiti e le attività svolte da ciascuna figura apicale. (*Organigramma del 4 dicembre 2023, Allegato B.*)

La struttura responsabile delle procedure di acquisti di beni e servizi è l'Ufficio Acquisti per importi fino ad Euro tremila, l'Ufficio Legale e Contratti per importi superiori a tremila Euro. Ciascun responsabile di unità organizzativa (RUO) formula richieste di acquisto ai competenti uffici nell'ambito del budget di previsione economico. Le richieste dovranno riportare le specifiche tecniche, i dati e le informazioni necessarie per il processo di acquisizione.

Ciascun dirigente riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tutte le richieste inerenti il Dipartimento, la Direzione o l'Ufficio di cui è responsabile, salvo quelle procedure per le quali è previsto diversamente (per esempio: sui progetti il responsabile di progetto). Il RUP riveste, generalmente, il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il RUP presenta la richiesta alla Direzione Amministrativa per la verifica sulla capienza della spesa stimata rispetto al Budget annuale di Previsione ed in caso di positiva valutazione sottopone la stessa al Dirigente titolare del potere di firma per lo specifico acquisto (sulla base delle rispettive deleghe) per l'autorizzazione preventiva a procedere. I Responsabili di Dipartimento, come da delega del Direttore generale, possono assumere impegni di spesa e stipulare contratti passivi per servizi, forniture e consulenze fino ad un massimo di Euro 25 mila; per importi superiori si fa riferimento alla regolamentazione del Codice degli appalti.

Si evidenzia che i servizi e le forniture sono affidate ad operatori economici in possesso di requisiti di onorabilità, di idoneità morale nonché capacità tecnica ed economico-finanziaria. IFEL ha costituito apposito Albo ai quali sono iscritti gli operatori economici che ne facciano richiesta. Gli elenchi sono soggetti a revisione almeno annuale e la loro formazione e aggiornamento è di competenza dell'Ufficio Contratti. L'albo fornitori è predisposto per singole categorie o tipologie contrattuali.

I consulenti e i collaboratori devono essere individuati sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità. A tal fine IFEL ha istituito l'*Albo delle Persone Fisiche* il cui scopo è quello di raccogliere i curricula di coloro che aspirano a divenire collaboratori/consulenti della Fondazione.

I contratti devono essere definiti per iscritto in tutte le condizioni e termini. I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito. IFEL provvederà alla determinazione dei compensi minimi e massimi per ciascun incarico parametrati al livello professionale dell'interessato nonché alla tipologia della singola prestazione. La determinazione del compenso è riservata all'insindacabile giudizio della Fondazione. La struttura interna responsabile della stesura dei contratti di incarico a persone fisiche è l'Ufficio Legale Contratti della Fondazione.

L'Ufficio Contratti previa verifica della capienza di budget da parte del Direttore amministrativo predispone i singoli incarichi sulla base delle richieste dei responsabili di unità organizzative (RUO). Le richieste dovranno riportare la motivazione, il dettaglio dell'oggetto della prestazione e le altre notizie necessarie. L'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura del Responsabile competente secondo le procedure interne.

La selezione del personale è effettuata con le modalità previste dalla procedura "Regolamento per il reclutamento e l'assunzione del personale dipendente".

- Tale regolamento disciplina le seguenti fasi del processo di selezione:

- Individuazione del fabbisogno;
- Procedura di valutazione del candidato;
- Commissione di valutazione;
- Graduatoria

La gestione delle trasferte e dei rimborsi spesa è regolamentata dalla *"Procedura per l'autorizzazione e il rimborso delle spese di missione e di sede per i dipendenti dell'IFEL o in servizio presso l'IFEL in regime di distacco"*

Per quanto riguarda la disciplina delle trasferte, ogni dipendente, collaboratore o membro deve preventivamente compilare il c.d. *Modulo richiesta di missione* che dovrà essere debitamente sottoscritta e autorizzata dal responsabile o in assenza dal Direttore amministrativo.

Per la richiesta del rimborso delle spese effettuate durante le trasferte, devono essere presentati i documenti come meglio specificato nella *"Nota Amministrativa per il rimborso delle spese di missione e di sede per i dipendenti IFEL"*.

L'Amministrazione della Fondazione, dopo aver verificato la completezza e la correttezza della documentazione presentata, provvedono a corrispondere il pagamento, sulla base dei budget assegnati.

#### **A.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Le funzioni organizzative della Fondazione che nello svolgimento delle attività si trovino a gestire rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con la periodicità di seguito definita, le seguenti informazioni minime:

Il Direttore Amministrativo:

- Semestralmente:
  - o Report sui progetti in corso e dei nuovi interventi affidati ad IFEL, procedure di controllo, nuove convenzioni;
  - o Verbali di controllo/Check list di controllo da parte dei soggetti pubblici finanziatori;
  - o Elenco degli eventuali finanziamenti e/o contributi ottenuti da enti pubblici.
- Trimestralmente:
  - o Report su assunzioni, cessazione di personale, progressioni di carriera.
- Ad evento, segnalazioni di anomalie o criticità rispetto alla *"Procedura per l'autorizzazione e il rimborso delle spese di missione e di sede per i dipendenti dell'IFEL o in servizio presso l'IFEL in regime di distacco"*.

Il Referente dell'OdV:

- Annualmente:
  - o Report su concessioni di contributi, beneficiari e importi.
- Semestralmente:
  - o Procedure di acquisto di beni e servizi.

- Mensilmente:
  - o Report su affidamento di incarichi di consulenza.
- Ad evento:
  - o Segnalazioni di anomalie o criticità rispetto al “Regolamento per il reclutamento e l'assunzione del personale dipendente”;
  - o Verbali redatti in sede di verifiche/ispezioni;
  - o Segnalazioni di ogni procedimento penale, civile, tributario o amministrativo in cui è coinvolta la Fondazione ovvero un dipendente nell'ambito delle sue funzioni.

Va da sé che laddove alcuni dei report e/o informazioni sopra indicate siano pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” in ossequio alle norme previste, in particolare, dal D. Lgs. 33/2013, i flussi verso l'OdV si intenderanno comunque assolti.

#### **A.6 I Processi strumentali**

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale:

- 1 - Acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze
- 2 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 3 - Selezione, assunzione e gestione del personale

## **PARTE SPECIALE "B" – REATI INFORMATICI**

### **B.1 Le tipologie dei reati informatici (art. 24-bis e 25 del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati in essa contemplati, indicati negli articoli 24-bis e 25 del Decreto. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti di ciascun Dipartimento competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività istituzionale.

#### **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

E' punita la falsificazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

#### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Il reato è commesso da chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La pena è aumentata:

- a. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- b. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- c. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema, l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

#### **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente ci si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o si installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque si forniscono indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La disposizione in esame configura un reato di pericolo, volto ad anticipare la tutela rispetto all'evento dannoso. È esplicito, infatti, il riferimento al possesso indebito ed all'eventuale diffusione di codici di accesso e non al loro utilizzo ai fini di un accesso abusivo.

#### **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

Il reato è commesso da chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico nonché le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

#### **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c.p.)**

Il reato è commesso da chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la medesima pena prevista per tale fattispecie si applica a

chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti in questione sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio se il fatto è commesso:

- a. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- b. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- c. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

Il reato è commesso da chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato è commesso da chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato è commesso da chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato è commesso da chi, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

Il reato è commesso da chi compie i fatti di cui all'articolo 635-quater al fine di distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**

Il reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

**Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)**

Tale ipotesi di reato si configura qualora chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento

delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

## **B.2 Aree a rischio**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, ai fini della presente Parte speciale "B" del Modello, e le correlate "attività sensibili", risultano essere le seguenti:

- Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi
- Gestione e manutenzione dei sistemi esistenti
- Gestione dell'attività di elaborazione dati
- Gestione delle postazioni di lavoro, delle caselle di posta elettronica, dei servizi di connettività
- Gestione dei dati riservati e sensibili del personale dipendente in formato cartaceo e/o digitale
- Gestione del sistema privacy (gestione e verifica delle misure di sicurezza dei dati sensibili, gestioni incarichi privacy, gestione autorizzazione al trattamento dei dati con mezzi informatici)
- Gestione dei dati potenzialmente di natura sensibile necessari alla partecipazione a bandi, progetti e concorsi indetti (documentazione di selezione richiesta, dati contabili, certificati di regolarità fiscale, casellario giudiziario, ecc.).

Nell'ambito della gestione dei dati sensibili si ripercorrono le tappe fondamentali dell'applicazione della tutela dei dati personali:

1. La Direttiva comunitaria 95/46/CE ha fissato i principi generali della normativa in materia di dati personali per consentire la libera circolazione dei dati personali nel territorio europeo. Internet come strumento di raccolta e condivisione non è contemplato nelle regole di questa Direttiva.
2. Le Direttive comunitarie 2002/58/CE e 2009/136/UE relative al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche hanno introdotto alcune precisazioni specifiche rispetto alla Direttiva 95/46 che riguardano la raccolta di dati personali effettuata online e l'utilizzo di cookies.
3. Nel 2012 la Commissione europea ha deciso di adottare un Regolamento europeo per abrogare la Direttiva 95/46 in materia di protezione dei dati personali, e per quanto riguarda il nostro ordinamento, anche le relative disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

Con il Regolamento generale nasce un testo normativo unico, senza necessità di leggi di recepimento nazionali, valido in tutti i paesi membri dell'UE.

Il Regolamento entrato in vigore il 25 maggio 2016, ha un'efficacia differita ed è diventato quindi applicabile da parte delle autorità competenti a partire dal 25 maggio 2018.

Le norme interessano tutti i soggetti (europei ed extraeuropei) che intendono trattare (in maniera automatizzata o meno) informazioni riferite o riferibili a persone fisiche individuate mediante nome e cognome o codici identificativi. Le categorie dei soggetti i cui dati possono essere trattati sono assai ampie: es. clienti e potenziali clienti di un'azienda, i dipendenti di un datore di lavoro, i fornitori, gli utenti di un sito internet, gli iscritti ad un'associazione o ad un sindacato.

Le attività sensibili in tema di tutela della privacy possono essere:

- GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI: PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEI DATI TELEMATICI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E PAGAMENTO DI IMPOSTE (Camera di Commercio, GdF, Agenzia delle Entrate);

- GESTIONE DEI DATI RISERVATI E SENSIBILI DEL PERSONALE DIPENDENTE IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE;
- GESTIONE DEGLI ASPETTI CONCERNENTI LA SICUREZZA INFORMATICA DI DOCUMENTI ELETTRONICI CON VALORE PROBATORIO;
- GESTIONE DEL SISTEMA PRIVACY (gestione e verifica delle misure di sicurezza dei dati sensibili, gestione incarichi privacy, gestione autorizzazione al trattamento dei dati con mezzi informatici).

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

### **B.3 I principi generali di comportamento**

I principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni interne e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione;
- TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello, così come definiti nella Parte Generale del presente Modello che, a qualunque titolo, operino negli ambiti istituzionali interessati dalle attività e dagli adempimenti di natura societaria e nelle aree di business.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari, di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 bis e 25 del d.lgs. 231/2001);

- Violare i principi e le procedure previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei Destinatari di rispettare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale, i seguenti principi di comportamento:

- Utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta dalla Fondazione;
- Non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;
- In caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della Fondazione informare tempestivamente il responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;
- Utilizzare la connessione internet per gli scopi previsti e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento;
- Astenersi dall'effettuare copie non specificatamente autorizzate di dati e di software;
- Evitare di lasciare incustodito il proprio pc e/o accessibile ad altri il proprio PC;
- Garantire l'acquisto e l'uso esclusivamente di software autorizzati e certificati;
- Garantire che per installare software diversi da quelli messi a disposizione dalla Fondazione, sia necessario richiedere autorizzazione preventiva all'Amministratore di Sistema;
- Identificare formalmente un soggetto (Amministratore di Sistema) responsabile della gestione del sistema informativo della Fondazione, delle licenze software e della gestione dei rapporti con i consulenti IT esterni;
- Attribuire la funzione di Amministratore di Sistema previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di reati informatici, trattamento illecito dei dati nonché rispetto della privacy.

Inoltre è fatto espresso divieto di:

- Accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- Accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- Svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- Svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui.

Le principali novità introdotte dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) possono essere così sintetizzate:

- È introdotta la responsabilità diretta dei Titolari del Trattamento in merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali;
- È definita la nuova categoria dei Dati Personali (i c.d. dati sensibili di cui al precedente Codice della Privacy);

- Viene istituita la figura obbligatoria del Responsabile della Protezione dei Dati, incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali negli enti;
- Viene introdotto il Registro delle Attività del Trattamento ove sono descritti i trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate dall'Ente. Il Registro dovrà contenere specifici dati indicati dal RGPD;
- Viene richiesto agli enti l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati. Tale adempimento è richiesto quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

#### **B.4 I flussi informativi verso l'OdV**

Al fine di consentire all'OdV di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento, è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del modello e l'OdV stesso.

Il Responsabile IT provvederà a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con la periodicità di seguito definita, le seguenti informazioni minime:

- Ad evento:
  - o Incidenti IT verificatisi e i relativi processi di risposta attivati;
  - o Copia dei contratti che regolano i rapporti con i fornitori di servizi in outsourcing/ consulenti informatici;
  - o Incidenti relativi alla sicurezza dei dati.

#### **B.5 I processi strumentali**

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale:

- 2 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 5 - IT gestione e sicurezza dati informatici e personali

### **PARTE SPECIALE "C" - REATI SOCIETARI**

#### **C.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)**

Le fattispecie di cui all'art. 25 ter del D.lgs. 231/01 che individuano i c.d. reati societari sono disciplinate dal Libro V, Titolo XI del Codice Civile, rubricato "Disposizioni penali in materia di società e consorzi".

Le norme previste non sono quindi tecnicamente applicabili alle Fondazioni, non essendo queste ultime annoverabili tra gli enti destinatari delle disposizioni in questione.

Tuttavia, la Fondazione ha ritenuto opportuno predisporre una Parte Speciale, avente ad oggetto i c.d. reati societari, al fine di dettare a tutti i destinatari del Modello i principi e le regole di comportamento che devono essere seguite nell'ambito delle attività economiche della Fondazione, quali:

- Predisposizione del Bilancio;
- Rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale;

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari")

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti di ciascun Dipartimento competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività istituzionale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

#### **False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.

#### **Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 200 quote.

#### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altre società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 150 a 330 quote.

### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 180 quote.

### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 150 a 330 quote.

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 180 quote.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 180 quote.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 180 quote.

### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 150 a 330 quote.

#### **Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c. c. da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c. c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Il C.d.A. deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 500 quote.

#### **Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)**

Per tutti i reati previsti dal paragrafo B.1, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

#### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- La prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
- La seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Il termine "Autorità pubblica di Vigilanza" (letteralmente, "autorità di vigilanza") è chiaramente generico, completamente indeterminato e fa sorgere rilevanti dubbi interpretativi. In maniera precauzionale il termine è stato interpretato in maniera tale da includere tutte le autorità amministrative esistenti nel nostro sistema giuridico senza considerare il tipo di vigilanza concretamente svolto dalle stesse e l'indipendenza dal potere politico: pertanto, l'autorità garante per la protezione dei dati personali (così come l'autorità garante della concorrenza e del mercato e l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni) può essere considerata autorità di vigilanza, l'esercizio delle funzioni di tali autorità è tutelato dal dettato normativo dell'articolo 2638 c.c.

Dato quanto sopra, il reato di cui all'articolo 2638 c.c. deve essere riferito a specifiche e determinate

tipologie di informazione, che possono attenersi alla posizione economica e finanziaria del soggetto sottoposto alla vigilanza dell'autorità in questione. Tale requisito richiesto espresso dalla legge limita la sua applicazione e richiede di riflettere sulla tipologia di dati e informazioni che nel caso specifico verranno comunicati all'autorità di vigilanza, il reato di realizza solo quando l'informazione comunicata ha le caratteristiche previste dalla legge.

Considerazioni analoghe devono essere fatte con riferimento ai rapporti della Società con le altre autorità di vigilanza.

Soggetti attivi dell'ipotesi di reato descritta sono gli amministratori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.

### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

La nuova formulazione dell'art. 2635 c.c. delinea la nuova fattispecie del reato di corruzione tra privati: significativo il fatto che nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. scompaia il riferimento alla necessità che la condotta "cagioni nocumento alla società" con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo. Con la nuova formulazione prospettata nel decreto legislativo, infatti, il disvalore del fatto risulta incentrato unicamente sulla "violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà". La condotta descritta dalla nuova fattispecie consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Inoltre, la nuova formulazione dell'art. 2635 c.c. estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 600 quote.

### **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

Il nuovo art. 2635 bis introduce una fattispecie, anch'essa non più procedibile solo a querela di parte (a seguito delle abrogazioni ad opera della Legge 3/2019), che si articola in due ipotesi:

- Offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- Sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.

Infine, si interviene sul testo del **decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231** (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) andando a modificare la lettera s-bis) dell'art. 25-ter comma 1 (contenente l'elenco dei reati societari) con il seguente testo: «per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota sono i seguenti:

### **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 130 quote.

### **False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 600 quote.

### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 500 quote.

### **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)**

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

## **C.2 Aree a rischio**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, ai fini della presente Parte speciale "C" del Modello, e le correlate "attività sensibili", risultano essere le seguenti:

- COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
  - Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
    - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
    - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. fornitori);
    - Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno;
    - Verifica dei dati provenienti dai sistemi alimentanti;
    - Gestione delle risorse umane;
    - Gestione degli incarichi di consulenza.
  - Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del Bilancio di esercizio
  - Collaborazione e supporto al Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività di gestione contabile

#### GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI

- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale nelle attività di verifica della gestione della Fondazione
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibere conseguenti e gestione dei rapporti con la stessa

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

### C.3 I principi generali di comportamento

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni interne e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione;
- TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere

disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari, di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- Violare i principi e le procedure previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei Destinatari di rispettare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale, i seguenti principi di comportamento:

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
2. Assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
3. Assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività istituzionali, nel rispetto dei principi di documentabilità e verifica delle operazioni.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:  
con riferimento al precedente punto 1:

- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;

con riferimento al precedente punto 2:

- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci e del Collegio Sindacale;
- Porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- Mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo, nonché di quella utilizzata nell'ambito delle attività assembleari.

con riferimento al punto 3:

- Promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di persone fisiche o giuridiche o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione;
- Distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalle procedure (vale a dire ogni forma di omaggio eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività);
- Effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Fornitori che non trovino adeguata

giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore.

Ad integrazione dei principi di comportamento, si prescrivono le seguenti regole di condotta, funzionali alla riduzione al minimo del rischio di commissione di taluni reati, come di seguito indicato.

- Per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali (ex art. 2621 c.c.), la Fondazione procede alla formazione del Bilancio d'esercizio nelle fasi come di seguito descritte:
  - In coerenza con le scadenze stabilite dalla legislazione italiana nell'ambito delle attività di predisposizione, approvazione e comunicazione del Bilancio Civilistico, il Consiglio Direttivo di concerto con gli uffici del Dipartimento della Direzione Amministrativa concorda la pianificazione delle attività necessarie alla chiusura dei conti e alla redazione del progetto di bilancio con il consulente esterno incaricato della consulenza in materia contabile – fiscale;
  - L'Ufficio Amministrazione pianifica le attività necessarie alla chiusura della contabilità e alla redazione del progetto di bilancio da presentare al Consiglio Direttivo;
  - L'Ufficio Amministrazione provvede a controllare il bilancio di verifica alla data di chiusura dell'esercizio contabile al fine di effettuare, con la supervisione della amministrazione, un monitoraggio contabile sulla correttezza delle imputazioni effettuate in contabilità generale in sede di registrazione contabile delle scritture di chiusura dell'esercizio;
  - Successivamente, con la collaborazione del consulente esterno, l'Ufficio Amministrazione provvede alla formazione del progetto di bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
  - Dopo aver controllato il progetto di bilancio, l'Ufficio Amministrazione ne effettua la trasmissione al Consiglio Direttivo;
  - Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
    - i. Analizza il progetto di bilancio;
    - ii. Predisporre la relazione sulla gestione;
    - iii. Delibera l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione di gestione;
    - iv. Trasmette il bilancio al Collegio Sindacale, che dopo aver effettuato l'analisi rilascia la relazione;
    - v. Convoca Il Collegio dei Fondatori che provvede all'approvazione del bilancio d'esercizio e dei suoi allegati (relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e del parere del Comitato di Garanzia).

Il processo prevede che le principali fasi debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti.

I sistemi informativi utilizzati per la tenuta della contabilità, per la predisposizione del bilancio devono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi.

Ciascuna funzione deve provvedere all'archiviazione della documentazione relativa alle rilevazioni effettuate e/o ai dati forniti per la contabilizzazione.

Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.

- Per la prevenzione dei reati inerenti i rapporti con il Collegio Sindacale, i soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione di tali rapporti sono tenuti ad eseguire le seguenti attività e controlli:
  - Espletare le attività conseguenti alle richieste del Collegio Sindacale, fornendo le informazioni e l'eventuale documentazione tempestivamente, verificandone previamente l'integrità e la completezza;
  - Assicurare la tracciabilità della consegna della documentazione richiesta, archiviando documenti di presa in consegna della documentazione sottoscritta dal Collegio Sindacale.
- Per la prevenzione dei reati inerenti l'esecuzione di operazioni straordinarie in accordo con il Collegio Sindacale, i soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione di tali rapporti sono tenuti ad eseguire le seguenti attività e controlli:
  - Predisporre tutti i documenti necessari nel rispetto dei principi di veridicità, correttezza, trasparenza e pubblicità in merito alle operazioni di gestione che si intende porre in essere.

#### **C.4 Flussi informativi verso l'OdV**

Le funzioni organizzative della Fondazione a cui è affidata la gestione degli adempimenti contabili e la selezione di incarichi a parti terze, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest'ultimo, le seguenti informazioni minime:

Il Direttore Amministrativo della Fondazione trasmette:

- Annualmente:
  - Copia Bilancio e i suoi allegati (relazione del Collegio Sindacale, parere del Comitato di Garanzia, verbale di approvazione del Collegio della Fondazione)
- Semestralmente:
  - Verbali del Collegio Sindacale.
- Ad evento:
  - Segnalazioni di anomalie o altre criticità riscontrate in fase di fatturazione e nella predisposizione del budget di previsione economico;
  - Segnalazioni di anomalie e criticità nella gestione dei flussi finanziari.

Il Referente dell'OdV, invia:

- Ad evento:
  - Operazioni straordinarie (modifiche statutarie o regolamentari).

#### **C.5 I processi strumentali**

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale:

- 1 - Acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze;
- 4 - Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con i Soci e con l'Organo di Controllo.



## **PARTE SPECIALE "D" – REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

### **D.1 Le tipologie dei reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "D", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e richiamati dall'art. 25 septies del Decreto (di seguito i "Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"). L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti di ciascun Dipartimento competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività istituzionale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

#### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Ai fini 231, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto al punto precedente, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

#### **Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La lesione è considerata grave (art. 583 co. 1, c.p.) nei seguenti casi:

- 1) "se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore

- ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 co. 2, c.p.):

- 3) "una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 4) La perdita di un senso;
- 5) La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 6) La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [...]".

Ai fini 231, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

## **D.2 Le aree a rischio**

I Documenti di Valutazione dei Rischi ex D. Lgs 81/08 (di seguito anche "DVR") predisposti in relazione alle sedi e unità locali dell'ente individuano le aree a rischio ai fini della prevenzione antinfortunistica e della tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori.

In relazione ai reati sopra esplicitati, ferma restando l'individuazione e valutazione dei rischi di cui ai DVR, le "attività sensibili" ai fini della presente Parte speciale "D" del Modello risultano essere le seguenti:

- Gestione delle deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza;
- Gestione del processo di valutazione dei rischi (DVR, POS, DUVRI) e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.

L'attività di FONDAZIONE IFEL è da individuarsi in quella che si svolge sia all'interno degli uffici amministrativi di Roma, nonché nella formazione e/o eventi presso le sedi ei Comuni o in occasione degli incontri/eventi nazionali.

I rischi individuati all'interno del DVR sono i seguenti:

- rischio elettrico;
- rischio di tagli per contatto e urto con schegge di vetro proiettate a seguito di rottura vetri;
- rischio di intralcio o impedimento al normale deflusso in fase di esodo a seguito a situazione di emergenza;
- rischio di incendio e/o di esplosione;
- rischio di affezioni cutanee o contrazioni di allergie;
- rischio di urti accidentali con strutture interne all'edificio;

- rischio di patologie oftalmologiche o affaticamento fisico a seguito delle condizioni ergonomiche di lavoro per il personale occupato alla postazione videoterminale per un periodo superiore a 20 ore settimanali.

### D.3 I principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti nella Parte Generale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a tutti i destinatari di porre in essere, o anche tollerare che altri pongano in essere, comportamenti:

- Tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose;
- Che possano compromettere i presidi di sicurezza adottati dalla Fondazione favorendo potenzialmente la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose;
- Non conformi alle procedure interne o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice di Comportamento in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Nell'ambito del sistema interno di gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, come da disposizioni di legge e normativa tecnica di settore, spetta al **datore di lavoro** di:

- Organizzare e gestire la Fondazione secondo principi e criteri conformi alle norme di legge, ai principi del presente documento e del Codice di Comportamento;
- Valutare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ed elaborare il "Documento sulla valutazione dei rischi" previsto dal D. Lgs 81/08 e s.m.i. con le modalità ivi prescritte;
- Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- Delegare o affidare ai dirigenti i compiti e le responsabilità in relazione alle loro aree di competenza, munendoli di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate o assegnate.

E' fatto obbligo al **Datore di Lavoro** e ai **Dirigenti**, in base alle funzioni conferite, nell'ambito delle loro aree di competenza e avvalendosi dei soggetti loro subordinati, nonché delle altre strutture o risorse per loro disponibili, di:

- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla sicurezza;
- Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Impedire ai lavoratori di proseguire la loro attività in una situazione di lavoro in cui sussiste un pericolo grave e immediato;
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q) del citato D. Lgs.;
- Elaborare il documento di cui all'articolo 26, c. 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- Comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni;
- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'ente o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- Convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- Comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 del D. Lgs. 81/08, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Ai **Preposti**, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze, è fatto obbligo di:

- Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messa a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Impedire ai lavoratori, di proseguire la loro attività in una situazione di lavoro in cui sussiste un pericolo grave ed immediato;
- Segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- Frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Ai singoli **Lavoratori** è fatto obbligo di:

- Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto, le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione (DPI) messi a loro disposizione conformemente all'informazione e formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato;
- Aver cura delle attrezzature di lavoro e dei DPI messi a loro disposizione, non apportando modifiche di loro iniziativa e segnalando immediatamente al Datore, all'RSPP o al Preposto qualsiasi difetto od inconveniente rilevato;
- Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente, al Preposto o al Servizio di Prevenzione e Protezione le deficienze dei mezzi e dei dispositivi citati in precedenza, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. o comunque disposti dal medico competente.

Al **Servizio di Prevenzione e Protezione**, utilizzato dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti, dai Preposti e dai Lavoratori è fatto espresso obbligo di attuare i compiti indicati all'art. 33 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. e quindi, con la collaborazione del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti, provvedere:

- All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione della Fondazione;
- Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, c. 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ed i sistemi di controllo di tali misure;
- Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività istituzionali;
- A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Al **Medico Competente** è fatto obbligo di:

- collaborare con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- Emettere, sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria, il giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione specifica (con o senza prescrizione) stabilendo, laddove necessario e tecnicamente possibile, i limiti di esposizione;
- Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che provvederà a consegnare al datore di lavoro in caso di cessazione dall'incarico e al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro;
- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. A richiesta, ha l'obbligo di fornire informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato

di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Ai **Fabbricanti e Fornitori** è fatto divieto di vendere, noleggiare, concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi dovranno essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Agli **Installatori e Montatori** di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, è fatto obbligo di attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Gli obblighi relativi a progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e montatori sono applicabili sia qualora il ruolo sia assolto da personale della Fondazione sia qualora il ruolo sia assolto da soggetti terzi che erogano tale tipo di servizio ad IFEL.

Le attività connesse con il presente profilo di rischio devono essere gestite nel rispetto della normativa applicabile e del sistema normativo che, oltre a inglobare i principi espressi nel Codice di Comportamento e gli obblighi e divieti sopra evidenziati, in relazione alle "attività sensibili" individuate prevede quanto segue:

- Gestione delle deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza: In tema di deleghe di responsabilità e nomine e/o designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza, ove previste, viene garantito che:
  - Le nomine e le designazioni dei soggetti responsabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono adeguatamente formalizzate, con firma da parte dei soggetti incaricati, e pubblicate all'interno della Fondazione e all'esterno ove richiesto;
  - Il sistema delle deleghe, nomine e designazioni è coerente con l'evoluzione dell'organizzazione dell'ente;
  - Le Funzioni incaricate di compiti rilevanti per la sicurezza sono dotate dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, ed eventualmente di spesa, adeguati alla struttura e alla dimensione dell'organizzazione e alla natura dei compiti assegnati in considerazione anche della possibilità del verificarsi di casi di urgenze non prevedibili né rinviabili;
  - Sono definite le responsabilità e le modalità operative atte ad assicurare la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di competenza e professionalità richiesti per le figure rilevanti per la sicurezza, con particolare riferimento ai requisiti di aggiornamento periodico obbligatori.

Con riferimento alla delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, come previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ove non espressamente esclusa è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Essa non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro, sub delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro con i medesimi limiti e condizioni di cui sopra. La sub delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale siano state sub delegate specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può, a sua volta, delegarle ad altri.

In conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  - la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).
- Gestione del processo di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione: Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e previa consultazione dei RLS, provvede ad assicurare, per tutte le categorie di lavoratori e mansioni:
    - l'individuazione e valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi il rischio incendio e quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Tale valutazione dovrà essere effettuata secondo le modalità e i contenuti previsti dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
    - la redazione, a seguito della valutazione di cui al punto precedente, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) riportante i contenuti di cui all'art. 28 c. 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nel rispetto delle indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del citato Decreto;
    - l'aggiornamento periodico della valutazione di tutti i rischi secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. avendo cura di garantire la coerenza tra l'evoluzione dell'organizzazione dell'Ente e il documento di valutazione dei rischi;
    - l'identificazione di misure idonee per prevenire, ove possibile, eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi valutati definendo le priorità d'intervento e pianificando i relativi interventi;
    - l'eliminazione dei pericoli in relazione alle conoscenze acquisite e, ove ciò non fosse possibile, la riduzione di tali rischi al minimo con la predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione dei lavoratori in accordo con la seguente gerarchia:
      - sostituzione delle fonti di pericolo;
      - misure di controllo tecniche;

- segnaletica e istruzioni e/o misure di controllo gestionale;
- individuazione e dotazione di mezzi e dispositivi di protezione individuale (DPI);
- la valutazione e monitoraggio sull'applicazione delle misure adottate e la valutazione della loro efficacia.

Nello specifico è previsto che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui al D. Lgs. 81/08. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avviene in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro e/o di prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'evoluzione dei rischi, dell'insorgenza di nuovi rischi o di modifiche legislative;
- periodicamente nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dagli Accordi Stato - Regioni.

La normativa definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per assicurare adeguata formazione, e i necessari aggiornamenti periodici, a particolari categorie di lavoratori, quali:

- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ove nominati;
- Dirigenti e Preposti;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

#### **D.4 I flussi informativi verso l'OdV**

L'Organismo di Vigilanza effettua un'attività di monitoraggio del Sistema di Sicurezza del Lavoro sulla base di un programma di verifiche periodiche.

L'OdV svolge le seguenti attività:

- A cadenza annuale, monitora le nomine e i relativi adempimenti di pubblicità, dei seguenti ruoli: RSPP, Medico Competente, addetti al servizio di prevenzione, protezione, addetti al primo soccorso, prevenzioni incendi ed evacuazione;
- Al verificarsi di un infortunio sul lavoro, tiene un rapporto sull'evento, che esamina sulla scorta delle procedure del SSL aggiornate per le finalità di cui all'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001;
- A cadenza annuale, monitora la formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, e prende atto della ricezione della dichiarazione sul corretto espletamento della relativa attività;
- A cadenza annuale, monitora la gestione dello stato di impianti, macchine, attrezzature, sostanze e dispositivi di protezione individuale nonché emergenza e segnaletica;
- A cadenza annuale, monitora l'aggiornamento e l'efficacia dei presidi relativi alla sorveglianza sanitaria, anche sulla scorta di eventuali segnalazioni circa anomalie, carenze dei controlli;
- A cadenza annuale, verifica l'aggiornamento e l'attualità del DVR.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure applicabili e sempre per le finalità del D.lgs. 231/2001, l'OdV ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte in adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro, nonché di visionare la relativa documentazione.

All'Organismo di Vigilanza deve essere inviata, da parte del Direttore Amministrativo della Fondazione, con la periodicità ivi definita, le seguenti informazioni minime, e segnatamente:

- Annualmente:
  - o Copia dei verbali delle riunioni periodiche ex art. 35 D.lgs.81/08.
- Semestralmente (a evento per gli eventi maggiori di 20 gg):
  - o Report circa le segnalazioni di eventuali infortuni o di eventuali anomalie riscontrate in sede di verifica del rispetto della normativa di Sicurezza e Ambiente, segnalazioni da parte del RLS.
- Ad evento:
  - o Informativa in relazione ad eventuale aggiornamento DVR.

#### **D.5 I Processi strumentali**

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale:

- 1 - Acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze;
- 2 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- 6 - Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **PARTE SPECIALE “E” - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

#### **E.1 Le tipologie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (art. 25-decies del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “E”, si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-decies del Decreto. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai

soggetti di ciascun Dipartimento competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività istituzionale.

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)**

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

**E.2 Aree a rischio**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale "E" del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate "attività sensibili", sono:

- GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA
  - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte IFEL.
  - Gestione dei rapporti con i Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la Fondazione.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

**E.3 I principi generali di comportamento**

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni interne e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione;
- TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere

disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- Prendere contatti con dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di indurli a rendere dichiarazioni atte ad evitare l'eventuale rischio di un coinvolgimento della Fondazione;
- Porre in essere atti di minaccia o altre forme analoghe di coartazione ovvero di dare o promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto (dipendente o terzo) coinvolto in un procedimento penale non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti o non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

In particolare, nel corso di procedimenti giudiziari, è fatto divieto di:

- Elargire somme di denaro ai soggetti coinvolti quali testimoni nel procedimento penale;
- Offrire omaggi e regali alle figure coinvolte come testimoni in un procedimento penale o a loro familiari, o a conferire loro qualsiasi forma di utilità che possa influenzare la testimonianza o impedirla, ostacolarla o indurre a false dichiarazioni in fase di dibattimento per assicurare un qualsivoglia vantaggio per l'Ente;
- Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promozione, ecc.) alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale, o loro familiari;
- Effettuare alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale qualsiasi tipo di pagamento in contanti o in natura.

Inoltre, la Fondazione dovrebbe selezionare i soggetti autorizzati ad interloquire con i dipendenti coinvolti in procedimenti penali, e gli eventuali colloqui intercorsi dovrebbero essere verbalizzati.

#### **E.4 Flussi informativi verso l'OdV**

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività istituzionali ai principi espressi nella presente Parte Speciale.

In particolare:

- Tutti i Destinatari devono avvertire tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

In ogni caso, in conformità con quanto prescritto dalle procedure interne applicabili e sempre per le finalità del Decreto 231/2001, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

#### **E.5 I processi strumentali**

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale:

- 
- 1 - Acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze
  - 2 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione
  - 3 - Selezione, assunzione e gestione del personale

## **PARTE SPECIALE "F" - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

### **F.1 Le tipologie dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "F", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all'art. 25 octies del Decreto (di seguito i "Reati di Riciclaggio") e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere *tout court*, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Fondazione ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice di Comportamento adottato dalla Fondazione. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti di ciascun Dipartimento competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività istituzionale.

#### **Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

#### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

#### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione e l'adeguata verifica della Clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

### **F.2 Le aree a rischio**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale "F" del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate "attività sensibili", sono:

- COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO
  - Gestione degli adempimenti fiscali, in particolare:
    - Gestione degli adempimenti dichiarativi;
    - Dichiarazioni ai fini Ires, Irap, Iva (modello Unico);

- Comunicazioni ai fini Iva (elenchi clienti/fornitori, comunicazioni annuali dati Iva);
- Dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod. 770);
- Gestione dei versamenti tributari (Iva, Ires, Irap);
- Tenuta dei registri o libri previsti dalla normativa fiscale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

### F.3 I principi di comportamento

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME:** devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni interne e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter 1 c.p., tra i reati presupposto sanzionati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (art. 25-octies) al fine di "sterilizzare" i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo e di contrastare dette condotte svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica. Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali o non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

L'autoriciclaggio può avere pertanto ad oggetto sia i proventi di reati dolosi già inseriti nel novero dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 (ad es. reati societari), il cui presidio è stato quindi già disegnato nell'ambito del Modello e delle relative Parti Speciali, sia i proventi di reati estranei al "catalogo 231". Con riferimento a questi ultimi, stante l'importanza che il processo di gestione degli adempimenti fiscali riveste all'interno della Fondazione, si è ritenuto di definire i principi di controllo a presidio dei reati tributari, in quanto considerati in astratto possibili reati generatori di proventi strumentali per la successiva commissione del reato di autoriciclaggio.

I controlli a presidio del rischio fiscale dovranno, pertanto, verificare anche in ottica ex ante, l'esistenza di quanto segue:

- Una chiara attribuzione dei poteri rientranti nella gestione degli adempimenti in materia di imposte, tasse e contributi quali, a titolo esemplificativo: rappresentare la Fondazione nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con qualsiasi altro ufficio fiscale e di polizia tributaria; presentare domande, reclami, memorie e documenti o istanze di concordato o condono;

trattare con gli uffici fiscali e previdenziali la definizione delle imposte, tasse, accise e contributi afferenti la Fondazione, anche addivenendo a transazioni; compiere comunque ogni atto inerente al regolamento e gestione dei rapporti di natura fiscale e previdenziale facenti capo alla Fondazione; sottoscrivere dichiarazioni, moduli e questionari relativi ad imposte dirette od indirette, tasse, accise e contributi.

- La presenza di procedure e norme interne volte a definire:
  - Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione degli adempimenti fiscali;
  - L'iter procedurale descrittivo del processo relativamente alla gestione degli adempimenti fiscali (tenuta di uno scadenziario fiscale, tenuta dei registri fiscali, elaborazioni finalizzate ai versamenti delle imposte dirette ed indirette, assolvimento degli adempimenti dichiarativi fiscali) e alla gestione dei rapporti con le pubbliche autorità nel corso delle attività di accesso, verifica o accertamento;
  - L'esplicitazione dei controlli associati alle attività procedurali;
  - La previsione di dichiarazioni, sottoscritte dai soggetti coinvolti nelle attività di elaborazione dei dati di natura fiscale, attestanti veridicità, completezza e precisione dei dati e delle informazioni di competenza della propria funzione utilizzati per la gestione dei versamenti delle imposte e degli adempimenti dichiarativi fiscali.
- Un'adeguata segregazione dei compiti e una corretta definizione del sistema di poteri e deleghe che definisca puntualmente chi esegue, chi controlla e chi autorizza le attività collegate agli adempimenti fiscali.
- La cooperazione con gli organi di controllo, ottemperando tempestivamente ad ogni legittima richiesta proveniente da tali organi ed evitando comportamenti omissivi ed ostruzionistici.

Ad integrazione dei principi di comportamento, si prescrivono le seguenti regole di comportamento, funzionali alla riduzione al minimo del rischio di commissione dei reati sopra elencati.

I Destinatari del Modello e tutti i soggetti terzi con i quali la Fondazione intrattiene rapporti contrattuali sono tenuti a:

- Registrare e aggiornare lo scadenziario delle posizioni debitorie e creditorie;
- Verificare il rispetto delle modalità e dei termini di pagamento con quelli previsti dalle clausole contrattuali;
- Effettuare riconciliazioni bancarie periodiche da parte di funzione diversa da quella che ha operato su conti correnti da quella che ha contabilizzato;
- Osservare gli obblighi di legge in materia di limitazione all'uso dei contanti e dei titoli al portatore;
- Utilizzare prevalentemente il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di pagamento derivanti da rapporti di acquisto di beni, servizi e consulenze;
- Utilizzare pagamenti ed incassi in contanti esclusivamente per importi limitari/di modico valore;
- Verificare l'inerenza e la correttezza dei costi addebitati su carte di credito (es. carte di credito con addebito su c/c societario);
- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori;
- Individuare degli indicatori di anomalia per identificare eventuali operazioni "a rischio" o "sospette" sulla base del:
  - Profilo soggettivo della controparte (es. esistenza di precedenti penali ove conoscibili, reputazioni opinabili, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);

- Comportamento della controparte (es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione della transazione o reticenza a fornirli);
  - Profilo economico patrimoniale dell'operazione (es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
  - Caratteristica e finalità dell'operazione (es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali, standard, finalità dell'operazione).
- Effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari;
  - Assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ad approvazione delle relative distinte di pagamento.

#### **F.4 I flussi informativi verso l'OdV**

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività istituzionali in relazione ai principi esposti nel presente documento.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante, inerente le fattispecie di attività sensibili.

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV.

In particolare, il Direttore Amministrativa provvederà ad inviare ad evento:

- Report su flussi finanziari non standard (es. finanziamenti straordinari da parte dei soci, contributi pubblici straordinari, donazioni da parte di privati, riscossione di un ingente premio assicurativo);
- Apertura/Chiusura di conti correnti bancari.

#### **F.5 I Processi strumentali**

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale:

- 1- Acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze
- 4 - Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con i soci e con gli Organi di Controllo

## **PARTE SPECIALE "G" – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "G", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all'art. 25 quinquies del Decreto (di seguito i "Reati contro la personalità individuale") e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere *tout court*, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Fondazione ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice di Comportamento adottato dalla Fondazione. L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti di ciascun Dipartimento competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività istituzionale.

### Reati astrattamente realizzabili

#### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)**

La L. 29 ottobre 2016 n. 199 (c.d. legge sul caporalato), per arginare la piaga del lavoro in nero, ha previsto l'introduzione di una nuova fattispecie criminosa, da un lato ampliando l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 603 bis c.p. e dall'altro inserendo il predetto articolo tra i c.d. reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

Il nuovo articolo 603 bis, infatti, ha esteso il campo di applicazione a due diverse fattispecie incriminatrici:

- l'una relativa al reclutamento della manodopera per destinarla ad impiego presso terzi in condizioni di sfruttamento (c.d. intermediazione);
- l'altra diretta a coloro i quali utilizzano, assumono o impiegano manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (datori di lavoro).

Inoltre, la nuova formulazione dell'art. 603 bis, ha ricompreso nella modalità di commissione del reato anche la condotta realizzata da un singolo soggetto, o in ogni caso, da soggetti privi di organizzazione.

### Reati considerati con probabilità di commissione remota

#### **Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)**

Costituito dalla condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

#### **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.):**

Costituito dai seguenti tipi di condotte: il reclutamento, l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto.

#### **Pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.):**

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici o produce materiale pornografico ovvero recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

#### **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

Punisce il semplice detentore che si procura o comunque dispone di materiale pornografico prodotto (da altri e non da lui) con le modalità descritte nel sopra illustrato art. 600-ter c.p.

#### **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

Consiste nell'induzione, con gli stessi "strumenti" di cui all'art. 600 c.p., "a fare ingresso o soggiornare o a uscire dal territorio Dello Stato o a trasferirsi al suo interno".

#### **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

Consiste nell'acquistare o alienare o cedere una persona che si trovi in uno degli "stati" di cui all'art. 600 c.p.

### **G.2 Le aree a rischio**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale "G" del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate "attività sensibili", sono:

- Gestione delle attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera: si tratta delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera (nell'ambito di appalti e subappalti) con riferimento all'osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
- Gestione amministrativa del personale: aspetti retributivi, tutela dell'orario di lavoro, adesione al CCNL di categoria.

### **G.3 I principi generali di comportamento**

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME:** devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni interne e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Ente;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere

verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

In particolare, al fine di prevenire il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è necessario sottoporre ad attenta valutazione i processi relativi all'assunzione del personale, al rapporto contrattuale con i dipendenti, all'applicazione delle norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Ai fini preventivi, infatti, sono previsti i seguenti principi:

- 1) la retribuzione dei dipendenti in conformità ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque in modo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro;
- 2) il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative non degradanti.

Inoltre, al fine di regolamentare la gestione delle attività che prevedono ricorso a manodopera diretta e indiretta, sono contemplati i seguenti principi:

- 1) inserimento nei contratti di apposite clausole contrattuali con fornitori/affidatari che prevedano: (i) divieto di lavoro minorile, (ii) divieto di cessione del contratto, (iii) l'impegno a rispettare, e a far rispettare ai propri fornitori, la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza, (iv) l'adesione ai principi del Codice di Comportamento di IFEL e facoltà di risoluzione in danno del contratto a fronte della condanna per gli illeciti di cui al D. Lgs. 231/01 ovvero per atti in contrasto al citato Codice traenti motivo dal contratto in oggetto;
- 2) periodici controlli ispettivi presso i fornitori/affidatari;
- 3) richiesta agli affidatari di documentazione utile al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali e di rappresentanza.

#### **G.4 I processi strumentali**

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale:

- 1 – Acquisti di beni, servizi e consulenze
- 4 – Selezione, assunzione e gestione del personale

#### **G.5 I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Chiunque rilevi una gestione anomala del personale dipendente o il mancato rispetto dei principi richiamati, deve tempestivamente segnalarlo all'Organismo di Vigilanza.

## **PARTE SPECIALE “H” – REATI TRIBUTARI**

### **H.1 Finalità**

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte nella Fondazione e considerate “a rischio”, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività istituzionali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i soggetti interni ed esterni alla Fondazione devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti i soggetti interni ed esterni alla Fondazione dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Codice di Comportamento.
- Procedure interne.
- Procure e deleghe.
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

### **H.2 La tipologia dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)**

L'art. 39, comma 2, del decreto fiscale (D.L. 124/2019) ha introdotto - con efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dello stesso - l'art. 25-*quinquiesdecies* nel D. Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in presenza della commissione di determinati reati tributari.

La proposta originaria restringeva il suo campo applicativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, ma con le modifiche apportate in sede di conversione, la responsabilità amministrativa degli enti e delle società è stata estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Tanto premesso, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art 25-*quinquiesdecies* del Decreto e potenzialmente realizzabili in considerazione delle attività svolte da IFEL.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti di ciascuna Area competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività istituzionale.

La responsabilità amministrativa delle società è prevista laddove vengano commesse le seguenti ipotesi di reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis);**
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);**
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis);**
- **occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);**
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).**

Successivamente, in data 15 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2017/1371 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE" (cd. Direttiva PIF) che, tra le varie novità, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001. Il Decreto Legislativo è in vigore dal 30.07.2020.

In particolare, i reati tributari inseriti nel catalogo 231 sono i seguenti:

- DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4 D. Lgs. 74/2000) se la frode iva ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;
- OMESSA DICHIARAZIONE (art. 5 D. Lgs. 74/2000) se la frode iva ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;
- COMPENSAZIONE INDEBITA (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000) se la frode iva ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.

I predetti reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e compensazione indebita, si ritengono non realizzabili in considerazione delle attività svolte da IFEL, visto il carattere transazionale dei reati stessi.

Anche questi reati sono stati inseriti nell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 di cui si riporta il testo aggiornato:

*"Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari.*

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di invadere l'imposta sul valore aggiunto per*

un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D. Lgs. n. 74/2000)**

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La sanzione pecuniaria è stabilita fino a 500 quote.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D. Lgs. n. 74/2000)**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La sanzione pecuniaria è stabilita fino a 500 quote.

### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D. Lgs. n. 74/2000)**

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

La sanzione pecuniaria è stabilita fino a 500 quote.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La sanzione pecuniaria è stabilita fino a 400 quote.

### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La sanzione pecuniaria è stabilita fino a 400 quote.

### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)**

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Orbene, nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa dell'ente per effetto della commissione di uno dei suddetti reati tributari, il giudice penale irrogherà la **sanzione amministrativa**, nell'ambito di quelle previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001, il quale distingue tra: sanzioni **pecuniarie**, sanzioni **interdittive**, **confisca** e **pubblicazione della sentenza**.

#### **Sanzioni pecuniarie**

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate "per quote", con un minimo di 100 e un massimo di 1.000 quote (art. 10, comma 2). L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (art. 10, comma 3).

La sanzione pecuniaria è **ridotta della metà** e non può comunque essere superiore a 103.291 euro (art. 12 D. Lgs. n. 231/2001) se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente **interesse proprio o di terzi** e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

In tali casi, le sanzioni interdittive non trovano applicazione (art. 13, comma 3).

La sanzione è ridotta da 1/3 alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (se l'ente ha risarcito in danno e nel contempo ha anche adottato un modello organizzativo idoneo, la riduzione va dalla metà a due terzi).

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

### **Sanzioni interdittive**

Il comma 3 del nuovo art. 25-*quiquiesdecies* stabilisce che nei casi in parola "si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Si tratta:

- del **divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni; può essere definitivo quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni);
- dell'**esclusione da agevolazioni**, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- del **divieto di pubblicizzare beni** o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente (art. 14, comma 3).

L'art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001 prevede, con disposizione di carattere generale, che le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti **condizioni**:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei 5 anni successivi alla condanna definitiva).

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17):

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Pubblicazione della sentenza e confisca

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, che viene eseguita "a spese dell'ente" (art. 18).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la **confisca del prezzo o del profitto** del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede).

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19).

### H.3 Le "attività sensibili" ai fini del D. Lgs. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte (analisi documentale, check-list, interviste) hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività di IFEL "sensibili", di seguito elencate.

1. **Gestione degli adempimenti fiscali e tributari:** si tratta delle attività di monitoraggio della normativa fiscale e di elaborazione, calcolo, liquidazione e versamento delle imposte dirette e indirette nonché di predisposizione e di presentazione delle dichiarazioni fiscali.
2. **Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive/attive e gestione dei flussi finanziari:** si tratta delle attività di rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive e attive e di gestione degli incassi e dei pagamenti per la vendita e l'acquisto di beni o prestazione di servizi.
3. **Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere:** si tratta delle attività di elaborazione, predisposizione e presentazione dei risultati economico finanziari della Fondazione di natura civilistica e non.

Nel caso in cui esponenti della Fondazione si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) dei protocolli di prevenzione generali indicati nella Parte Generale); b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere effettuate, anche su proposta dell'OdV, in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

### H.4 Protocolli di prevenzione e sistema dei controlli

Il sistema dei controlli perfezionato dalla Fondazione prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- *Protocolli di Prevenzione Generali* relativi alle attività sensibili - I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e metodologie utilizzate per strutturare i protocolli specifici di controllo sono indicati nella Parte Generale del Modello;
- *Protocolli specifici* applicati alle singole attività sensibili – tali protocolli, definiti per le singole attività sensibili individuate sono di seguito descritti ai sottopunti del presente paragrafo.

#### 4.1 Gestione degli adempimenti fiscali e tributari

Soggetti coinvolti:

- Direttore Amministrativo;
- Direzione Amministrativa;
- Ufficio Rendicontazione;

- Consulente fiscale esterno.

Regolamentazione: il processo in oggetto disciplina le attività di monitoraggio della normativa fiscale e di elaborazione, calcolo, liquidazione e versamento delle imposte dirette e indirette nonché la predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali. Vengono individuati, nell'ambito del processo, le seguenti attività:

- 1) Monitoraggio degli aggiornamenti normativi;
- 2) Calcolo, Liquidazione e Dichiarazione IVA;
- 3) Calcolo e Liquidazione delle Imposte Dirette (IRES, IRAP);
- 4) Elaborazione e Invio Dichiarazioni fiscali (Modello Redditi, Modello 770, Modelli Intrastat, ecc.).

Nell'ambito di tali attività, vengono di seguito definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le differenti fasi, nonché i protocolli di prevenzione che da questi devono essere applicati. In particolare:

- L'attività di Monitoraggio degli aggiornamenti normativi: il processo prevede il monitoraggio della normativa fiscale da parte del Consulente fiscale esterno, il quale provvede, in caso di aggiornamenti nella normativa in essere, a comunicare alla Direzione Amministrativa gli aggiornamenti intervenuti.
- L'attività di Calcolo, Liquidazione e Dichiarazione IVA si articola nelle seguenti fasi:
  - il calcolo dell'Iva da liquidare sulla base delle registrazioni contabili e della documentazione di supporto viene effettuato dalla Direzione Amministrativa e verificato dal Consulente fiscale esterno;
  - la liquidazione dell'Iva attraverso il modello F24 predisposto dalla Direzione Amministrativa e verificato dal Consulente fiscale esterno e autorizzato al pagamento nel rispetto del sistema di procure e deleghe in essere;
  - la Dichiarazione IVA viene predisposta annualmente dal Consulente fiscale esterno sulla base delle registrazioni contabili e della documentazione di supporto ricevuta dalla Fondazione.
- L'attività di Calcolo e Liquidazione delle Imposte Dirette prevede che il Consulente fiscale esterno riceva dalla Direzione Amministrativa tutta la documentazione necessaria al calcolo delle imposte dirette (IRES, IRAP).
- L'attività di Elaborazione e Invio Dichiarazioni fiscali prevede l'esecuzione dei seguenti step procedurali:
  - l'Elaborazione delle Dichiarazioni Fiscali (Modello Redditi, Modello 770, ecc.) da parte del Consulente fiscale esterno sulla base della documentazione fornita dalla Direzione Amministrativa;
  - l'Invio delle Dichiarazioni Fiscali (Modello Redditi, Modello 770, ecc.) da parte del Consulente fiscale esterno all'Amministrazione Finanziaria.

Si prevede, inoltre, che:

- i controlli documentali eseguiti sulle dichiarazioni fiscali in sede di invio della documentazione al Consulente fiscale esterno e del successivo invio telematico definitivo devono essere finalizzati ad assicurare che vi sia sempre piena corrispondenza tra i dati presenti in contabilità e quanto presente nei dati comunicati all'Amministrazione Finanziaria;
- non è consentito trasmettere per l'elaborazione e il calcolo delle dichiarazioni fiscali, relazioni, prospetti, comunicazioni o dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

Tracciabilità: il processo prevede che le principali fasi del processo in oggetto debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti. In particolare, i documenti necessari alla predisposizione delle dichiarazioni, la corrispondenza intrattenuta con i consulenti fiscali esterni, le dichiarazioni trasmesse all'Amministrazione Finanziaria, i modelli F24 attestanti il

pagamento delle imposte, le ricevute di invio telematico delle dichiarazioni devono essere opportunamente tracciate ed archiviate.

Separazione dei compiti: il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.

Procure e deleghe: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

### **Fattispecie di reato**

I reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D. Lgs. 74/2000, richiamati dall'art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto 231/01.

## **4.2 Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive/attive e gestione dei flussi finanziari**

### Soggetti coinvolti:

- Direttore Amministrativo;
- Direzione Amministrativa;
- Ufficio Rendicontazione;
- Area legale, contratti e acquisti.

Regolamentazione: il processo in oggetto disciplina la rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive/attive e la gestione dei flussi finanziari. Nell'ambito di tale processo vengono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le diverse fasi. In particolare, il processo viene descritto distinguendo le operazioni passive/attive e i flussi finanziari in uscita e quelli in entrata.

Con riferimento alle *operazioni passive* e ai *flussi in uscita* (pagamenti), il processo deve essere strutturato con l'obiettivo di assicurare che tutte le *operazioni passive* e le uscite finanziarie siano opportunamente giustificate e documentate, effettuate secondo le specifiche responsabilità e i controlli previsti dai sistemi di delega interni, e che tutte le autorizzazioni al pagamento siano debitamente formalizzate. Tale processo, preceduto dalle attività legate alla gestione degli approvvigionamenti, si articola nelle seguenti fasi:

- *Processo decisionale*:
  - deve essere garantita la tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del ciclo passivo. In particolare, ad ogni operazione di acquisto di beni e/o di servizi deve corrispondere una richiesta di acquisto debitamente autorizzata, un ordine di acquisto, un contratto, una documentazione attestante l'esistenza del fornitore, la relativa competenza, l'esecuzione della transazione (scheda informativa, identificazione ai fini IVA, bolla di consegna, documenti di trasporto, time-sheet, relazioni, etc.);
  - individuazione chiara e tracciata del referente responsabile del fornitore (ruolo ricoperto, indirizzo mail, riferimenti aziendali, sede/ufficio);
  - predisposizione di un meccanismo di controllo della validità economica dell'operazione e della sua effettività oggettivamente e soggettivamente sostanziale;
  - meccanismo di controllo sul valore/prezzo dei beni/servizi in linea rispetto a quello normalmente praticato nel mercato di riferimento.
- *Registrazione della fattura*:
  - al momento della ricezione delle fatture passive viene verificata la correttezza formale e fiscale del documento;

- viene abbinata la fattura al documento accompagnatorio (es. DDT e/o agli altri eventuali documenti a supporto della fattura);
- viene verificata la capienza di fattura sull'importo di gara.

In seguito a tali attività di verifica, la Direzione Amministrativa provvede alla registrazione contabile e all'archiviazione cartacea ed elettronica degli originali delle fatture e dei relativi allegati.

Successivamente le fatture vengono registrate in COGE/IVA e l'ufficio ne cura sia l'archiviazione che la conservazione delle stesse con i relativi allegati.

- *Predisposizione e autorizzazione della proposta di pagamento:*
  - la fattura, dopo essere stata registrata, viene inviata alla funzione richiedente per la verifica della fornitura/prestazione;
  - si procede, poi, alla:
    - predisposizione dello scadenziario fornitori;
    - predisposizione del mandato di pagamento.
- *Esecuzione del pagamento:*
  - predisposizione del piano dei pagamenti mensili;
  - vengono effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente (verifica DURC e verifica AdE riscossione);
  - effettuazione dei pagamenti.
- *Riconciliazione:* periodicamente la Direzione Amministrativa effettua le riconciliazioni dei conti correnti bancari.

Con riferimento alle operazioni attive e ai flussi in entrata, il protocollo ha l'obiettivo di assicurare che tutte le operazioni attive e i flussi in entrata debbano essere adeguatamente giustificati, tracciati e documentati. Tale processo si articola nelle seguenti fasi:

- *Processo decisionale:* deve essere garantita la tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del ciclo attivo;
- *Emissione della fattura:* la Direzione Amministrativa provvede alla emissione delle fatture attive;
- *Registrazione dell'incasso:* la Direzione Amministrativa ricevuto il pagamento da parte del cliente esegue la registrazione dell'incasso;
- *Verifiche contabili:* la Direzione Amministrativa effettua la quadratura tra l'incasso e il corrispettivo della fattura permettendo l'associazione dei ricavi alle partite di riferimento. Se non vi sono scostamenti si procede alla registrazione contabile a chiusura della fattura attiva, altrimenti, si procede all'analisi e la risoluzione degli scostamenti;
- *Riconciliazione:* periodicamente la Direzione Amministrativa effettua le riconciliazioni dei conti correnti bancari.

Si prevede, inoltre, che:

- Sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, anche attraverso la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione.
- Le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

- L'impiego di risorse finanziarie è motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità.
- Non sono ammessi pagamenti su conti cifrati o intestati ad altri soggetti o in paesi diversi da quello di residenza della controparte.
- La Fondazione si avvale esclusivamente di operatori finanziari abilitati.

Tracciabilità: il processo deve prevedere che tutte le fasi di rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive/attive e di gestione dei flussi finanziari siano documentate e tracciabili. Tutte le fasi del processo sono garantite dall'introduzione nel sistema informatico dei dati relativi ai crediti e ai debiti. I pagamenti delle fatture devono essere tracciati con adeguata documentazione di supporto archiviata presso la funzione competente; in generale, tutti gli atti di disposizione che comportano l'impiego di fondi sui conti correnti intestati alla Fondazione devono essere adeguatamente documentati e autorizzati.

Separazione dei compiti: il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.

Procure e deleghe: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Codice di Comportamento: le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di IFEL con particolare riferimento all'articolo 17 (Acquisizione di beni, servizi, lavori e consulenze – Responsabile Unico del Procedimento).

### **Fattispecie di reato**

I reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D. Lgs. 74/2000, richiamati dall'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto 231/01.

## **4.3 Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere**

### Soggetti coinvolti:

- Direttore Amministrativo;
- Direzione Amministrativa;
- Ufficio Rendicontazione;
- Consulente fiscale esterno.

Regolamentazione: il processo in oggetto regola le attività svolte da IFEL distinte nelle seguenti macro fasi:

- 1) gestione della contabilità generale;
- 2) valutazione e stima delle poste di bilancio;
- 3) predisposizione del bilancio civilistico.

Nell'ambito del processo devono essere definiti ruoli, responsabilità ed attività di controllo, in particolare, con riferimento alle diverse fasi del processo:

- La fase di *Gestione della contabilità generale* vede assegnata la responsabilità della struttura e del contenuto del piano dei conti di Contabilità Generale alla Direzione Amministrativa. Le scritture e le registrazioni contabili vengono effettuate in modo da riflettere accuratamente e correttamente tutte le operazioni della Fondazione. Tutti i costi e oneri, i ricavi e proventi, gli incassi e gli esborsi sono rappresentati in contabilità in modo veritiero e corretto e opportunamente documentati in conformità alla legislazione vigente. Tutte le informazioni/dati comunicate da parte dei soggetti responsabili delle varie Direzioni sono controllate dalla Direzione Amministrativa, al fine di verificarne la veridicità, la correttezza, l'accuratezza e la documentabilità. La rilevazione delle informazioni contabili avviene tramite sistema informatico,

a garanzia della tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati. I profili di accesso a tali sistemi sono identificati dal Dipartimento sistemi informativi e comunicazione e garantiscono la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi.

- La fase di *Valutazione e stima delle poste di bilancio* si articola nelle seguenti attività:
  - predisposizione delle ipotesi di stime e valutazioni da parte della Direzione Amministrativa;
  - verifica delle metodologie di rappresentazione contabile delle poste valutative e del loro andamento da parte del Responsabile della Direzione Amministrativa il quale dopo aver acquisito ed analizzato la documentazione di supporto relativa alla valutazione/stima della posta di bilancio, ne effettua la registrazione in contabilità generale;
  - registrazione in contabilità della posta di natura valutativa da parte della Direzione Amministrativa ed archiviazione della documentazione di supporto.
- La fase di *Predisposizione del bilancio civilistico* può essere suddivisa in:
  - Gestione delle attività di chiusura: il Consiglio Direttivo di concerto con gli uffici del Dipartimento della Direzione Amministrativa concorda la pianificazione delle attività necessarie alla chiusura dei conti e alla redazione del progetto di bilancio con il consulente esterno incaricato della consulenza in materia contabile – fiscale.
  - Predisposizione del progetto di Bilancio: la Direzione Amministrativa pianifica le attività necessarie alla chiusura della contabilità e, con la collaborazione del consulente esterno, provvede alla redazione del progetto di bilancio da presentare al Consiglio Direttivo; Successivamente il Consiglio Direttivo analizza la Bozza del Progetto di Bilancio e redige la Relazione sulla Gestione.
  - Autorizzazione Progetto di Bilancio: il Consiglio Direttivo, dopo aver controllato il Progetto di Bilancio, e redatto la Relazione sulla Gestione l'approva.
  - Approvazione del Bilancio d'esercizio: il Progetto di Bilancio d'esercizio, approvato dal Consiglio Direttivo, viene sottoposto al Collegio Sindacale, che dopo averne effettuata l'analisi rilascia la propria relazione. Il Bilancio, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale viene sottoposto all'approvazione del Collegio dei Fondatori.

Tracciabilità: il processo prevede che le principali fasi debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti. In particolare i sistemi informatici utilizzati per la tenuta della contabilità, per la predisposizione del bilancio civilistico, devono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi. Ciascuna funzione deve provvedere all'archiviazione della documentazione relativa alle rilevazioni effettuate e/o ai dati forniti per la contabilizzazione.

Separazione dei compiti: il processo in oggetto deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.

Procure e deleghe: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

### **Fattispecie di reato**

I reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D. Lgs. 74/2000, richiamati dall'art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto 231/01.

## **H.5 Processi strumentali**

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale:

- 1 – Acquisti di beni, servizi e consulenze

- 2 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 4 - Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con i Soci e con l'Organo di Controllo.
- 5 - IT gestione e sicurezza dati informatici e personali

#### **H.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Le Aree di IFEL che nello svolgimento delle attività vengano a conoscenza di anomalie nelle procedure di fatturazione (attiva o passiva), provvedono a segnalarlo tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

La Fondazione, inoltre, avrà premura di trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

Semestralmente:

- Elenco delle dichiarazioni fiscali trasmesse;
- Elenco contenziosi fiscali o contestazioni tributarie emesse nei confronti della Fondazione.

Ad evento:

- Contratto con il consulente fiscale (quello vigente ed i successivi in caso di modifiche o cambiamenti di consulente);
- Segnalazioni su verifiche, accessi o ispezioni da parte di Autorità Pubbliche;
- Verbali redatti in sede di verifiche/ispezioni;
- Segnalazioni di ogni procedimento penale, civile, tributario o amministrativo in cui è coinvolta la Fondazione ovvero un dipendente nell'ambito delle sue funzioni.



## **ALLEGATO A**

### **CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA FONDAZIONE IFEL**

**ALLEGATO B**  
**Organigramma del 4 dicembre 2023**

## **ALLEGATO C**

### **Catalogo dei reati**

Sono elencati, di seguito, tutti i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto suddivisi per macro-categorie.

**Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis);

**Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto)<sup>5</sup>:**

---

<sup>5</sup>Modificato dal Decreto Legislativo n. 125/2016. Il Decreto:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**Reati societari (art. 25 ter del Decreto):**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) (Articolo sostituito dalla L. n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 - bis c.c.) (Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) (Articolo sostituito dalla L. n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);

---

ha aggiunto il secondo e terzo comma all'art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), estendendo la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità;

ha modificato il testo dell'art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), inserendo espressamente i dati nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Viene anche precisato che il reato sussiste anche nel momento in cui tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<sup>6</sup>;
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis)<sup>7</sup>;
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto):**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);

---

<sup>6</sup> Testo modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

<sup>7</sup> "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo"

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1, del Decreto):**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

**Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1, c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)<sup>8</sup>;
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

---

<sup>8</sup> La L. 199/2016, entrata in vigore in data 4 novembre 2016, ha riformulato l'art. 603 bis c.p., prevedendo i reati di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Ai sensi del nuovo art. 603 bis c.p., sono punite le seguenti condotte:

reclutamento di manodopera con lo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

utilizzo, assunzione o impiego di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui alla lett. a), con sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittamento del loro stato di bisogno.

**Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies del Decreto):**

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.);
- Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
- Illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF).

**Reati transnazionali (articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146):**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 43/1973, art. 291 quater);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/1998, art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5);
- Associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/90).

**Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto):**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

**Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto):**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.).

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto) (articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023)**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023];
- Altre fattispecie.

**Reati di criminalità informatica (art. 24 bis del Decreto):**

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);

**Reati di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter del Decreto):**

---

<sup>9</sup> Modificato dal d.lgs. nn. 7-8/2016. Gli artt. 635-bis secondo comma, 635-ter terzo comma, 635-quater secondo comma, e 635-quinquies terzo comma sono sostituiti dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni». In sintesi, il danneggiamento "semplice" viene depenalizzato e le precedenti forme aggravate, che comportavano una pena più elevata, costituiscono oggi le uniche condotte per le quali residua una sanzione penale.

- Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.)<sup>10</sup>;
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.).

**Reati contro l'industria e il commercio introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis 1 del Decreto):**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

**Reati in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies del Decreto):**

---

<sup>10</sup> Con la L. 236/2016 è stato inserito nel codice penale l'art. 601 bis che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo. È stata inoltre estesa a tali nuove fattispecie, nonché a quelle (già vigenti) relative al traffico di organi di persone defunte (art. 22, commi 3 e 4, e art. 22-bis, comma 1, della Legge 1 aprile 1999, n. 91), la disciplina dell'associazione per delinquere di cui all'art 416 comma 6 c.p.

L'art 416 comma 6 è richiamato dal comma 1, che prevede a carico dell'ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

In seguito alla modifica dell'art 416 comma 6 c.p., il traffico di organi realizzato in forma associativa (ovvero l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi), può essere imputato ad un ente collettivo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Infatti, l'art. 24-ter prevede la possibilità di ritenere responsabile un ente collettivo in relazione ai "delitti di criminalità organizzata".

- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. a-bis) Legge 633/41);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1 Legge 633/41);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, Legge 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/41).

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotti dalla Legge 116/2009 (art. 25 decies del Decreto)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

**Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D. Lgs. 121/2011 (art. 25-undecies del Decreto):**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

- Reati di carattere associativo che determinano "Circostanze aggravanti" (art. 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006);
- Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (Art. 3 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso e colposo da parte da parte delle navi (art. 8-9 D. Lgs. n. 202/2007).

**Reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25-duodecies del Decreto).**<sup>11</sup>

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023];
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998).

**Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)**<sup>12</sup>

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019)**

- Frode in manifestazioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

**Reati Tributari (art. 25-quinquesdecies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020)**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020).

**Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto - articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)**

---

<sup>11</sup> La L. 161/2017 “Modifiche al Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011 e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate – che ha introdotto sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione di delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 del d.lgs. 286/1998, che entrano a far parte del catalogo dei reati presupposto.

<sup>12</sup> Articolo introdotto dalla L. 179/2017 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017.

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

**Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022)**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022)**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

**Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013)**

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).